


Allianz Global Investors
Luxembourg S.A.



RAS LUX FUND

Umbrella Fund di diritto lussemburghese

**PROSPETTO INFORMATIVO
DI OFFERTA COMPLETO/
REGOLAMENTO
DI GESTIONE**

21 GIUGNO 2008

Il presente Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data 12 dicembre 2008, con il relativo Regolamento di gestione del Fondo, sono traduzione fedele dell'ultimo Prospetto Informativo e dell'ultimo Regolamento di gestione del Fondo ricevuti ed approvati dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF) del Granducato del Lussemburgo.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Informazioni generali

Il presente Prospetto Informativo di offerta è valido unicamente se accompagnato dall'ultima relazione annuale della società, la cui data di chiusura del bilancio deve risalire agli ultimi 16 mesi. Qualora la data della relazione annuale sia antecedente, all'investitore dovrà essere consegnata anche l'ultima relazione semestrale pubblicata. In particolare le relazioni annuali e semestrali e il Prospetto Informativo di offerta completo e semplificato, il Regolamento di gestione e i prezzi di emissione e di rimborso possono essere richiesti gratuitamente presso la sede della Società di gestione, l'Agente/gli Agenti per le informazioni e il Depositario.

Nessuno è autorizzato a diffondere informazioni che non siano contenute nel presente Prospetto e nei documenti ivi menzionati, né dati che non siano di pubblico dominio.

Le Quote del Fondo non possono essere offerte negli Stati Uniti, né possono essere offerte a soggetti statunitensi o acquistate da questi ultimi. Le Quote del Fondo non sono registrate presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933, né ai sensi dell'Investment Company Act del 1940. I richiedenti potrebbero dover dichiarare di non essere soggetti statunitensi e di non acquistare le Quote per conto di soggetti statunitensi né di venderle a soggetti statunitensi.

21 Giugno 2008

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Telefono: +352 463 463-1
Fax: +352 463 463-620
Internet: www.allianzglobalinvestors.lu
E-mail: info@allianzgi.lu

Indice	pagina
Prospetto Informativo di offerta completo	
Panoramica	4
Il Fondo e i Comparti	4
Obiettivi e principi d'investimento del Fondo	4
Utilizzo del reddito	5
Obiettivi e principi d'investimento, Diversificazione del rischio limitata, Profilo di rischio, Possibili effetti dell'uso di derivati sul profilo di rischio del Comparto, Profilo dell'investitore	
RAS LUX BOND EUROPE	6
RAS LUX EQUITY EUROPE	8
RAS LUX SHORT TERM DOLLAR	10
RAS LUX SHORT TERM EUROPE	12
Fattori di rischio	14
Uso di tecniche e strumenti e rischi specifici connessi a tale uso	16
Società di gestione e Amministrazione centrale	17
Gestore	18
Autorità di vigilanza	18
Depositario, calcolo del Valore Netto d'Inventario, Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti	18
Performance	19
Processo di gestione del rischio	19
Cogestione patrimoniale	19
Titoli conformi alla Norma 144A dello United States Securities Act	19
Quote di Fondi target	20
Stato giuridico dell'investitore	20
Calcolo del Valore Netto d'Inventario	20
Emissione di Quote	20
Commissioni e costi a carico dei Titolari di Quote e privilegi	21
Rimborso di Quote	21
Conversione di Quote	22
Pubblicazione del prezzo di sottoscrizione e rimborso e informazioni supplementari	22
Relazione annuale	23
Regime fiscale del Fondo	23
Costi	23
Durata e liquidazione del Fondo e delle classi di Quote	24
Il Regolamento di gestione	24
Nota per gli investitori della Repubblica Federale di Germania	25
Rischio di variazione di basi imponibili comunicate per investitori soggetti a tassazione nella Repubblica Federale di Germania	25
Rischio di perdita di particolari posizioni fiscali mediante liquidazione o fusione di Fondi e/o classi di Quote	25
Regolamento di gestione - Sezione generale	
§ 1 Aspetti fondamentali	27
§ 2 Depositario	27
§ 3 Gestione del Fondo	27
§ 4 Direttive generali per gli investimenti	28
§ 5 Titoli e strumenti del mercato monetario non quotati	29
§ 6 Diversificazione del rischio/Limitazioni relative agli emittenti	29
§ 7 Restituzione	30
§ 8 Tecniche e strumenti	30
§ 9 Contratti di pronti contro termine in titoli, prestito titoli	31
§ 10 Processo di gestione del rischio	32
§ 11 Contrazione di prestiti	32
§ 12 Operazioni non consentite	32

§ 13 Certificati rappresentativi di Quote	32
§ 14 Emissione e rimborso di Quote	33
§ 15 Prezzo di sottoscrizione e di rimborso	33
§ 16 Sospensione	34
§ 17 Costi di gestione	34
§ 18 Reporting	35
§ 19 Durata e liquidazione del Fondo e revoca della Società di gestione	35
§ 20 Incorporazione	36
§ 21 Modifiche al Regolamento di gestione	36
§ 22 Prescrizione dei diritti	36
§ 23 Luogo di adempimento, Foro competente e Lingua ufficiale	36
 Regolamento di gestione - Sezione specifica	
§ 24 Denominazione del Fondo e dei Comparti	37
§ 25 Il Fondo e i Comparti	37
§ 26 Depositario	37
§ 27 Obiettivi e principi d'investimento del Fondo	37
§ 28 Registro dei Titolari di Quote, conferma scritta delle iscrizioni ed emissione di certificati	38
§ 29 Valuta base, Prezzo di sottoscrizione e rimborso, Commissioni e costi a carico dei Titolari di Quote, Prerogative, Prelievi regolari	38
§ 30 Costi	39
§ 31 Classi e conversione di Quote	39
§ 32 Utilizzo del reddito	40
§ 33 Esercizio finanziario	40
§ 34 Entrata in vigore	40
 Comparti gestiti da Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	41
 Supplemento 1	
Modulo di sottoscrizione	42
 Schede informative dei singoli Comparti	
RAS LUX BOND EUROPE	43
RAS LUX EQUITY EUROPE	44
RAS LUX SHORT TERM DOLLAR	45
RAS LUX SHORT TERM EUROPE	46
 Rubrica	47

Prospetto Informativo di offerta completo

Panoramica

Ras Lux Fund si compone dei seguenti Comparti:

- **RAS LUX BOND EUROPE** (costituito originariamente dagli attivi di FONDO TRE R)
- **RAS LUX EQUITY EUROPE** (costituito originariamente dagli attivi di RASFUND)
- **RAS LUX SHORT TERM DOLLAR**
- **RAS LUX SHORT TERM EUROPE**

Per ulteriori informazioni, si rimanda alle schede informative dei singoli Comparti.

Costituito nel Granducato del Lussemburgo il 26 gennaio 1970 sotto forma di “fonds commun de placement à compartiments multiples” (FCP) di diritto lussemburghese, Ras Lux Fund rientra nel campo di applicazione della Parte I della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 in materia di Organismi di Investimento Collettivo (la “Legge”) ed è un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (“OICVM”) ai sensi della Direttiva 85/611 CEE (e successive modifiche).

Il Fondo ha una struttura a ombrello ai sensi dell’Art. 133 della Legge e si compone di uno o più Comparti (ciascuno definito un “Comparto”), i cui dettagli sono riportati nelle rispettive schede informative allegate in calce al presente documento. La Società di gestione investe il denaro investito nei singoli Comparti, in nome proprio e per conto congiunto degli investitori (“Titolari di Quote”), in titoli e/o altre attività consentite ai sensi dell’Art. 41 (1) della Legge, in base al principio della diversificazione dei rischi. I mezzi liquidi investiti in un Comparto e le attività acquistate con gli stessi costituiscono il patrimonio del Comparto (“Patrimonio del Comparto”), distinto dal patrimonio della Società di gestione. Ciascun Comparto è considerato un’entità separata in relazione ai Titolari di Quote. In deroga all’Articolo 2093 del Codice Civile lussemburghese, le attività di un particolare Comparto rispondono esclusivamente dei debiti e degli obblighi di detto Comparto, anche quelli contratti nei confronti di terzi.

La Società di gestione può di volta in volta avviare nuovi Comparti ovvero, ai sensi dei §§ 19 e 20 del Regolamento di gestione, sciogliere Comparti già esistenti o accorparli con altri Comparti o Fondi e classi di Quote.

Ai sensi del diritto lussemburghese, il Fondo è gestito da Allianz Global Investors Luxembourg S.A., società

del Gruppo Allianz e controllata da Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, Francoforte sul Meno (“AllianzGI KAG”).

Nel quadro della ristrutturazione delle attività di *asset management* del Gruppo Allianz in Lussemburgo, in data 30 giugno 2004 è stata perfezionata la fusione tra RAS ASSET MANAGEMENT LUX S.A. (ex TRE R MANAGEMENT S.A.) - ex società di gestione del Fondo - e Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. (dal 15 novembre 2004: Allianz Global Investors Luxembourg S.A.); a decorrere da tale data, quest’ultima ha assunto la funzione di Società di gestione.

Ai sensi di quanto deliberato in data 2 marzo 1994 dal Consiglio di amministrazione della Società di gestione, il Fondo d’investimento FONDO TRE R ha modificato la propria denominazione sociale in EURORAS FUND e, a decorrere dal 1° giugno 1994, ha assunto la forma di Fondo a ombrello. Dal portafoglio di attivi di FONDO TRE R è stato costituito un Comparto del nuovo Fondo a ombrello. Nel contempo il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il conferimento in EURORAS FUND delle attività e passività di RASFUND (uno dei Fondi d’investimento gestiti da Rasfund Management S.A.), le quali hanno costituito il portafoglio di attivi iniziale di un altro Comparto del Fondo a ombrello. Ai sensi di quanto deliberato in data 12 aprile 1999 dal Consiglio di amministrazione della Società di gestione, a decorrere dal 20 maggio 1999 EURORAS FUND ha modificato la propria denominazione sociale in RAS LUX FUND.

Contestualmente è stata depositata presso il Registro delle imprese del Granducato del Lussemburgo la versione aggiornata del Regolamento di gestione del Fondo. L’ultima modifica, entrata in vigore il 21 giugno 2008, è stata pubblicata in data 4 luglio 2008 sul *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* (“*Mémorial*”), la Gazzetta Ufficiale del Granducato del Lussemburgo.

Il Fondo e i Comparti

Obiettivi e principi d’investimento del Fondo

Conformemente alle disposizioni di legge e alle normative vigenti nel paese in cui investe il Fondo, la politica d’investimento di ciascun Comparto persegue un’ampia diversificazione dei rischi di carattere politico, geografico e valutario, nonché dei

rischi relativi alle specifiche tipologie di titoli e insiti in ciascun Comparto.

Nel perseguire tale obiettivo di investimento, la Società di gestione offre agli investitori una gamma di Comparti, le cui politiche di investimento sono descritte in dettaglio nelle schede informative riportate alle pagine seguenti.

Ciascun Comparto può detenere, in via accessoria e per un periodo di tempo limitato, liquidità nella valuta dei paesi nei quali il Fondo può investire.

Inoltre, nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio (anche a fini di copertura), la Società di gestione può utilizzare tecniche e strumenti in relazione ai Comparti (ai sensi dei §§ 8 e 9 del Regolamento di gestione e alle note contenute nella sezione "Uso di tecniche e strumenti e rischi specifici connessi a tale uso") e ricorrere a prestiti a breve termine ai sensi del § 11 del Regolamento di gestione.

In nessun caso, nell'uso di tali tecniche e strumenti, i Comparti potranno discostarsi dai rispettivi obiettivi d'investimento illustrati di seguito.

La Società di gestione investirà le attività di ciascun Comparto in titoli e altre attività consentite, dopo un'approfondita analisi di tutte le informazioni disponibili e previa un'attenta valutazione dei rischi e delle opportunità. La performance di un Comparto, tuttavia, è sempre legata alle fluttuazioni di prezzo dei mercati di titoli. Pertanto non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento degli obiettivi della politica d'investimento dei Comparti.

Gli investitori si fanno carico del rischio di ottenere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.

Diversificazione del rischio limitata

In deroga al § 6, paragrafi da 1 a 4 del Regolamento di gestione, la Società di gestione può decidere di investire, in conformità al principio della diversificazione del rischio, fino al 100% delle attività di un Comparto in titoli e strumenti del mercato monetario di emittenti diversi, offerti o garantiti dall'Unione europea, dalla Banca Centrale Europea, da uno stato membro dell'UE o suo ente amministrativo centrale, regionale o locale, da uno stato membro dell'OCSE o da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico cui appartenga almeno uno degli stati membri dell'UE, purché tali titoli e strumenti del mercato monetario siano stati offerti nel quadro di almeno sei diverse emissioni e purché i titoli e gli strumenti del mercato monetario della stessa emissione non superino il 30% del patrimonio netto del Comparto.

Utilizzo del reddito

I Comparti attuali sono a capitalizzazione, vale a dire che il reddito realizzato attraverso l'investimento in un Comparto e gli utili sui prezzi non vengono distribuiti ai Titolari di Quote, bensì reinvestiti nel rispettivo Comparto.

RAS LUX BOND EUROPE

INFORMAZIONI ESSENZIALI

ISIN:	LU0055869092
WKN:	AOB7SF
Valuta base:	Euro
Commissione di vendita:	Addebitata conformemente alle disposizioni di cui al capitolo "Commissioni e costi a carico dei Titolari di Quote e prerogative" e ai sensi del § 29 paragrafo 4 del Regolamento di gestione
Importo minimo d'investimento:	In base alle disposizioni del § 29 paragrafo 3 del Regolamento di gestione
Commissione di gestione e Amministrazione centrale ⁽¹⁾ :	0,092% mensile (1,104% annuo) <small>(1) Per l'applicazione di questa commissione, viene calcolato il Valore Netto d'Inventario del Comparto sulla base delle partecipazioni e dei corsi all'ultimo giorno lavorativo del mese in questione. La Società di gestione può decidere di applicare una commissione inferiore.</small>
Taxe d'abonnement:	0,05% annuo
Utilizzo del reddito:	Accumulazione annuale al 31 dicembre
Esercizio finanziario:	1° gennaio - 31 dicembre

OBIETTIVI E PRINCIPI D'INVESTIMENTO

RAS LUX BOND EUROPE investe principalmente in obbligazioni offerte da emittenti europei e/o scambiate su mercati europei.

Nell'ottica della sua politica d'investimento, il Comparto può perseguire qualsiasi strategia finalizzata a incrementare il reddito a fronte di un livello di rischio ragionevole.

Inoltre, nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio (anche a fini di copertura), la Società di gestione può utilizzare tecniche e strumenti in relazione ai Comparti (ai sensi dei §§ 8 e 9 del Regolamento di gestione e alle note contenute nella sezione "Uso di tecniche e strumenti e rischi specifici connessi a tale uso") e ricorrere a prestiti a breve termine ai sensi del § 11 del Regolamento di gestione.

In nessun caso il Comparto potrà discostarsi dai suoi obiettivi d'investimento dichiarati nell'uso di tali tecniche e strumenti.

La Società di gestione investirà le attività del Comparto in titoli e altre attività consentite, dopo un'approfondita analisi di tutte le informazioni disponibili e previa un'attenta valutazione dei rischi e delle opportunità. La performance delle Quote del Comparto, tuttavia, è sempre legata alle fluttuazioni di prezzo dei mercati di titoli. Pertanto non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento degli obiettivi della politica d'investimento del Comparto.

Gli investitori si fanno carico del rischio di ottenere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.

DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO LIMITATA

In deroga al § 6, paragrafi da 1 a 4 del Regolamento di gestione, la Società di gestione può decidere di investire, in conformità al principio della diversificazione del rischio, fino al 100% delle attività di un Comparto in titoli e strumenti del mercato monetario di emittenti diversi, offerti o garantiti dall'Unione europea, dalla Banca Centrale Europea, da uno stato membro dell'UE o suo ente amministrativo centrale, regionale o locale, da uno stato membro dell'OCSE o da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico cui appartenga almeno uno degli stati membri dell'UE, purché tali titoli e strumenti del mercato monetario siano stati offerti nel quadro di almeno sei diverse emissioni e purché i titoli e gli strumenti del mercato monetario della stessa emissione non superino il 30% del patrimonio netto del Comparto.

PROFILO DI RISCHIO

Tenuto conto delle circostanze e dei rischi summenzionati, rispetto ad altri tipi di Fondi il Comparto presenta le opportunità e i rischi tipici della componente obbligazionaria.

Svolgono un ruolo determinante soprattutto i rischi connessi al mercato obbligazionario, quali ad esempio il rischio di variazione dei tassi d'interesse, il rischio di capacità di credito, il rischio di mercato generale, il rischio specifico della società, il rischio paese e area geografica, il rischio di inadempienza dei pagamenti, il rischio di controparte e il rischio di liquidità.

Inoltre, si fa presente agli investitori che gli investimenti sono soggetti ai seguenti rischi: rischio di concentrazione, rischi di paese e trasferimento, rischio di custodia, rischio legato al capitale del Fondo o dei singoli Comparti, rischio di ridotta flessibilità, rischio d'inflazione, rischio di variazione delle condizioni sottostanti, rischio di regolamento, rischio di modifiche al Regolamento di gestione, alla politica d'investimento o ad altri aspetti fondamentali del Fondo, rischio connesso al personale che ricopre funzioni chiave, rischio di costi di transazione - a livello di Fondo o di singoli Comparti - derivante da movimenti azionari, e rischio di performance.

La volatilità (oscillazione) del valore delle Quote del Comparto può essere incrementata.

POSSIBILI EFFETTI DELL'USO DI DERIVATI SUL PROFILO DI RISCHIO DEL COMPARTO

Il Comparto può impiegare derivati, quali futures, opzioni e swap, a fini di copertura. Può conseguire una corrispondente riduzione delle opportunità e dei rischi nel profilo generale del Comparto.

Nel perseguire l'obiettivo d'investimento, il Comparto può inoltre utilizzare derivati a fini speculativi per incrementare i rendimenti, in particolare per delineare il profilo generale del Comparto e per aumentare il livello di investimento oltre quello di un Fondo interamente investito in titoli. Il profilo generale del Comparto attraverso l'uso di derivati sarà implementato sostituendo, ad esempio, gli investimenti diretti in titoli con investimenti in derivati, oppure - sempre perseguendo la medesima finalità - effettuando investimenti valutari tramite derivati, che normalmente non hanno un effetto rilevante sul profilo generale del Comparto. L'impiego di derivati in misura ridotta o media al fine di aumentare il livello di investimento del Comparto può comportare un corrispondente incremento delle opportunità e dei rischi nel profilo generale del Comparto.

La gestione del Comparto fa uso di derivati con un approccio improntato al controllo del rischio.

PROFILO DELL'INVESTITORE

In particolare, il Comparto si rivolge agli investitori che si attendono rendimenti superiori ai tassi d'interesse del mercato. Le opportunità di un più elevato rendimento a lungo termine implicano l'accettazione di maggiori oscillazioni dei prezzi.

L'orizzonte d'investimento dovrebbe essere di almeno cinque anni.

RAS LUX EQUITY EUROPE

INFORMAZIONI ESSENZIALI

ISIN:	LU0055868441
WKN:	A0B7SG
Valuta base:	Euro
Commissione di vendita:	Addebitata conformemente alle disposizioni di cui al capitolo "Commissioni e costi a carico dei Titolari di Quote e prerogative" e ai sensi del § 29 paragrafo 4 del Regolamento di gestione
Importo minimo d'investimento:	In base alle disposizioni del § 29 paragrafo 3 del Regolamento di gestione
Commissione di gestione e Amministrazione centrale ⁽¹⁾ :	0,15% mensile (1,80% annuo) <small>(1) Per l'applicazione di questa commissione, viene calcolato il Valore Netto d'Inventario del Comparto sulla base delle partecipazioni e dei corsi all'ultimo giorno lavorativo del mese in questione. La Società di gestione può decidere di applicare una commissione inferiore.</small>
Taxe d'abonnement:	0,05% annuo
Utilizzo del reddito:	Accumulazione annuale al 31 dicembre
Esercizio finanziario:	1° gennaio - 31 dicembre

OBIETTIVI E PRINCIPI D'INVESTIMENTO

RAS LUX EQUITY EUROPE investe principalmente in azioni offerte da aziende europee e/o scambiate su mercati europei.

Nell'ottica della sua politica d'investimento, il Comparto può perseguire qualsiasi strategia finalizzata a incrementare il reddito a fronte di un livello di rischio ragionevole.

Inoltre, nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio (anche a fini di copertura), la Società di gestione può utilizzare tecniche e strumenti in relazione ai Comparti (ai sensi dei §§ 8 e 9 del Regolamento di gestione e alle note contenute nella sezione "Uso di tecniche e strumenti e rischi specifici connessi a tale uso") e ricorrere a prestiti a breve termine ai sensi del § 11 del Regolamento di gestione.

In nessun caso il Comparto potrà discostarsi dai suoi obiettivi d'investimento dichiarati nell'uso di tali tecniche e strumenti.

La Società di gestione investirà le attività del Comparto in titoli e altre attività consentite, dopo un'approfondita analisi di tutte le informazioni disponibili e previa un'attenta valutazione dei rischi e delle opportunità. La performance delle Quote del Comparto, tuttavia, è sempre legata alle fluttuazioni di prezzo dei mercati di titoli. Pertanto non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento degli obiettivi della politica d'investimento del Comparto.

Gli investitori si fanno carico del rischio di ottenere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.

PROFILO DI RISCHIO

Tenuto conto delle circostanze e dei rischi summenzionati, rispetto ad altri tipi di Fondi il Comparto presenta elevatissime opportunità e un grado di rischio molto alto, elementi tipici della componente azionaria.

Svolgono un ruolo determinante l'orientamento al mercato azionario del Comparto e, in particolare, il rischio di mercato generale, il rischio specifico della società, il rischio paese e area geografica, il rischio di capacità di credito, il rischio di controparte, il rischio di inadempienza dei pagamenti, il rischio di liquidità e il rischio valutario. Per quanto concerne l'orientamento del Comparto al mercato azionario, va sottolineato che le riduzioni dei prezzi, in particolare quelle che colpiscono il mercato complessivo, in alcuni casi anche per lunghi periodi di tempo, possono produrre un effetto negativo sulle attività del Comparto.

Inoltre, si fa presente agli investitori che gli investimenti sono soggetti ai seguenti rischi: rischio di concentrazione, rischi di paese e trasferimento, rischio di custodia, rischio legato al capitale del Fondo o dei singoli Comparti, rischio di ridotta flessibilità, rischio d'inflazione, rischio di variazione delle condizioni sottostanti, rischio di regolamento, rischio di modifiche al Regolamento di gestione, alla politica d'investimento o ad altri aspetti fondamentali del Fondo, rischio connesso al personale che ricopre funzioni chiave, rischio di costi di transazione - a livello di Fondo o di singoli Comparti - derivante da movimenti azionari, e soprattutto un alto rischio di performance.

La volatilità (oscillazione) del valore delle Quote del Comparto può essere fortemente incrementata.

POSSIBILI EFFETTI DELL'USO DI DERIVATI SUL PROFILO DI RISCHIO DEL COMPARTO

Il Comparto può impiegare derivati, quali futures, opzioni e swap, a fini di copertura. Può conseguire una corrispondente riduzione delle opportunità e dei rischi nel profilo generale del Comparto.

Nel perseguire l'obiettivo d'investimento, il Comparto può inoltre utilizzare derivati a fini speculativi per incrementare i rendimenti, in particolare per delineare il profilo generale del Comparto e per aumentare il livello di investimento oltre quello di un Fondo interamente investito in titoli. Il profilo generale del Comparto attraverso l'uso di derivati sarà implementato sostituendo, ad esempio, gli investimenti diretti in titoli con investimenti in derivati, oppure - sempre perseguendo la medesima finalità - effettuando investimenti valutari tramite derivati, che normalmente non hanno un effetto rilevante sul profilo generale del Comparto. L'impiego di derivati in misura ridotta o media al fine di aumentare il livello di investimento del Comparto può comportare un corrispondente incremento delle opportunità e dei rischi nel profilo generale del Comparto.

La gestione del Comparto fa uso di derivati con un approccio improntato al controllo del rischio.

PROFILO DELL'INVESTITORE

Il Comparto si rivolge in particolare agli investitori che si attendono rendimenti superiori ai tassi d'interesse del mercato; la crescita del capitale dovrebbe essere generata principalmente grazie alle opportunità offerte dai mercati. I rischi di perdita non sono calcolabili, tuttavia vi sono buone prospettive di rendimento elevato in un'ottica di lungo periodo.

L'orizzonte d'investimento dovrebbe essere di almeno dieci anni.

RAS LUX SHORT TERM DOLLAR

INFORMAZIONI ESSENZIALI

ISIN:	LU0068032530
WKN:	AOB7SH
Valuta base:	Dollaro USA
Commissione di vendita:	Addebitata conformemente alle disposizioni di cui al capitolo "Commissioni e costi a carico dei Titolari di Quote e prerogative" e ai sensi del § 29 paragrafo 4 del Regolamento di gestione
Importo minimo d'investimento:	In base alle disposizioni del § 29 paragrafo 3 del Regolamento di gestione
Commissione di gestione e Amministrazione centrale ⁽¹⁾ :	0,06% mensile (0,72% annuo) <small>(1) Per l'applicazione di questa commissione, viene calcolato il Valore Netto d'Inventario del Comparto sulla base delle partecipazioni e dei corsi all'ultimo giorno lavorativo del mese in questione. La Società di gestione può decidere di applicare una commissione inferiore.</small>
Taxe d'abonnement:	0,01% annuo
Utilizzo del reddito:	Accumulazione annuale al 31 dicembre
Esercizio finanziario:	1° gennaio - 31 dicembre

OBIETTIVI E PRINCIPI D'INVESTIMENTO

RAS LUX SHORT TERM DOLLAR investe principalmente in titoli fruttiferi (incluse le obbligazioni senza cedola) a breve termine denominati in dollari USA, strumenti del mercato monetario e depositi. Il Comparto adotterà una *duration* massima di dodici mesi.

Nell'ottica della sua politica d'investimento, il Comparto può perseguire qualsiasi strategia finalizzata a incrementare il reddito a fronte di un livello di rischio ragionevole.

Inoltre, nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio (anche a fini di copertura), la Società di gestione può utilizzare tecniche e strumenti in relazione ai Comparti (ai sensi dei §§ 8 e 9 del Regolamento di gestione e alle note contenute nella sezione "Uso di tecniche e strumenti e rischi specifici connessi a tale uso"), i quali si riferiscono alle attività descritte al paragrafo 1 del presente Capitolo, e ricorrere a prestiti a breve termine ai sensi del § 11 del Regolamento di gestione.

In nessun caso il Comparto potrà discostarsi dai suoi obiettivi d'investimento dichiarati nell'uso di tali tecniche e strumenti.

La Società di gestione investirà le attività del Comparto in titoli e altre attività consentite, dopo un'approfondita analisi di tutte le informazioni disponibili e previa un'attenta valutazione dei rischi e delle opportunità. La performance delle Quote di un Comparto, tuttavia, è sempre legata alle fluttuazioni di prezzo dei mercati di titoli. Pertanto non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento degli obiettivi della politica d'investimento.

Gli investitori si fanno carico del rischio di ottenere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.

DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO LIMITATA

In deroga al § 6, paragrafi da 1 a 4 del Regolamento di gestione, la Società di gestione può decidere di investire, in conformità al principio della diversificazione del rischio, fino al 100% delle attività di un Comparto in titoli e strumenti del mercato monetario di emittenti diversi, offerti o garantiti dall'Unione europea, dalla Banca Centrale Europea, da uno stato membro dell'UE o suo ente amministrativo centrale, regionale o locale, da uno stato membro dell'OCSE o da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico cui appartenga almeno uno degli stati membri dell'UE, purché tali titoli e strumenti del mercato monetario siano stati offerti nel quadro di almeno sei diverse emissioni e purché i titoli e gli strumenti del mercato monetario della stessa emissione non superino il 30% del patrimonio netto del Comparto.

PROFILO DI RISCHIO

Tenuto conto delle circostanze e dei rischi summenzionati, rispetto ad altri tipi di Fondi il Comparto presenta rischi relativamente contenuti per un investitore in USD.

Svolgono un ruolo determinante in particolare il rischio di variazione dei tassi d'interesse, il rischio di capacità di credito, il rischio di mercato generale, il rischio di controparte e di emittente, nonché il rischio valutario (contenuto per gli investitori in USD, ma decisamente più elevato per gli altri investitori) e il rischio di liquidità. Per via dei periodi di investimento prevalentemente brevi, i ribassi dei prezzi connessi alle variazioni dei tassi d'interesse hanno un effetto soltanto limitato e relativamente breve. Di conseguenza si riducono anche le opportunità di rendimento, paragonabili a quelle offerte dalle obbligazioni a breve scadenza.

Inoltre, si fa presente agli investitori che gli investimenti sono soggetti ai seguenti rischi: rischio di concentrazione, rischi di paese e trasferimento, rischio di custodia, rischio legato al capitale del Fondo o dei singoli Comparti, rischio di ridotta flessibilità, rischio d'inflazione, rischio di variazione delle condizioni sottostanti, rischio di regolamento, rischio di modifiche al Regolamento di gestione, alla politica d'investimento o ad altri aspetti fondamentali del Fondo, rischio connesso al personale che ricopre funzioni chiave, rischio di costi di transazione - a livello di Fondo o di singoli Comparti - derivante da movimenti azionari, e rischio di performance.

POSSIBILI EFFETTI DELL'USO DI DERIVATI SUL PROFILO DI RISCHIO DEL COMPARTO

Il Comparto può impiegare derivati, quali futures, opzioni e swap, a fini di copertura. Può conseguire una corrispondente riduzione delle opportunità e dei rischi nel profilo generale del Comparto.

Nel perseguire l'obiettivo d'investimento, il Comparto può inoltre utilizzare derivati a fini speculativi per incrementare i rendimenti, in particolare per delineare il profilo generale del Comparto e per aumentare il livello di investimento oltre quello di un Fondo interamente investito in titoli. Il profilo generale del Comparto attraverso l'uso di derivati sarà implementato sostituendo, ad esempio, gli investimenti diretti in titoli con investimenti in derivati, oppure - sempre perseguendo la medesima finalità - effettuando investimenti valutari tramite derivati, che normalmente non hanno un effetto rilevante sul profilo generale del Comparto. L'impiego di derivati in misura ridotta o media al fine di aumentare il livello di investimento del Comparto può comportare un corrispondente incremento delle opportunità e dei rischi nel profilo generale del Comparto.

La gestione del Comparto fa uso di derivati con un approccio improntato al controllo del rischio.

PROFILO DELL'INVESTITORE

Il Comparto si rivolge in particolare agli investitori che perseguono quale principale obiettivo d'investimento la conservazione del capitale investito e si attendono un tasso d'interesse in linea con il mercato in USD a fronte di oscillazioni minime dei prezzi.

Si consiglia un orizzonte d'investimento di almeno tre mesi.

RAS LUX SHORT TERM EUROPE

INFORMAZIONI ESSENZIALI

ISIN:	LU0068032704
WKN:	A0B7SJ
Valuta base:	Euro
Commissione di vendita:	Addebitata conformemente alle disposizioni di cui al capitolo "Commissioni e costi a carico dei Titolari di Quote e prerogative" e ai sensi del § 29 paragrafo 4 del Regolamento di gestione
Importo minimo d'investimento:	In base alle disposizioni del § 29 paragrafo 3 del Regolamento di gestione
Commissione di gestione e Amministrazione centrale ⁽¹⁾ :	0,06% mensile (0,72% annuo) <small>(1) Per l'applicazione di questa commissione, viene calcolato il Valore Netto d'Inventario del Comparto sulla base delle partecipazioni e dei corsi all'ultimo giorno lavorativo del mese in questione. La Società di gestione può decidere di applicare una commissione inferiore.</small>
Taxe d'abonnement:	0,01% annuo
Utilizzo del reddito:	Accumulazione annuale al 31 dicembre
Esercizio finanziario:	1° gennaio - 31 dicembre

OBIETTIVI E PRINCIPI D'INVESTIMENTO

RAS LUX SHORT TERM EUROPE investe principalmente in titoli di stato a breve termine, strumenti del mercato monetario, depositi, nonché obbligazioni a breve termine e titoli a tasso variabile denominati in euro o in valute di altri paesi dell'Unione europea. Il Comparto adotterà una *duration* massima di dodici mesi.

Nell'ottica della sua politica d'investimento, il Comparto può perseguire qualsiasi strategia finalizzata a incrementare il reddito a fronte di un livello di rischio ragionevole.

Inoltre, nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio (anche a fini di copertura), la Società di gestione può utilizzare tecniche e strumenti in relazione ai Comparti (ai sensi dei §§ 8 e 9 del Regolamento di gestione e alle note contenute nella sezione "Uso di tecniche e strumenti e rischi specifici connessi a tale uso"), i quali si riferiscono alle attività descritte al paragrafo 1 del presente Capitolo, e ricorrere a prestiti a breve termine ai sensi del § 11 del Regolamento di gestione.

In nessun caso il Comparto potrà discostarsi dai suoi obiettivi d'investimento dichiarati nell'uso di tali tecniche e strumenti.

La Società di gestione investirà le attività del Comparto in titoli e altre attività consentite, dopo un'approfondita analisi di tutte le informazioni disponibili e previa un'attenta valutazione dei rischi e delle opportunità. La performance delle Quote di un Comparto, tuttavia, è sempre legata alle fluttuazioni di prezzo dei mercati di titoli. Pertanto non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento degli obiettivi della politica d'investimento.

Gli investitori si fanno carico del rischio di ottenere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.

DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO LIMITATA

In deroga al § 6, paragrafi da 1 a 4 del Regolamento di gestione, la Società di gestione può decidere di investire, in conformità al principio della diversificazione del rischio, fino al 100% delle attività di un Comparto in titoli e strumenti del mercato monetario di emittenti diversi, offerti o garantiti dall'Unione europea, dalla Banca Centrale Europea, da uno stato membro dell'UE o suo ente amministrativo centrale, regionale o locale, da uno stato membro dell'OCSE o da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico cui appartenga almeno uno degli stati membri dell'UE, purché tali titoli e strumenti del mercato monetario siano stati offerti nel quadro di almeno sei diverse emissioni e purché i titoli e gli strumenti del mercato monetario della stessa emissione non superino il 30% del patrimonio netto del Comparto.

PROFILO DI RISCHIO

Tenuto conto delle circostanze e dei rischi summenzionati, rispetto ad altri tipi di Fondi il Comparto presenta rischi relativamente contenuti per un investitore europeo.

Svolgono un ruolo determinante in particolare il rischio di variazione dei tassi d'interesse, il rischio di capacità di credito, il rischio di mercato generale, il rischio di emittente e di controparte, nonché il rischio valutario (contenuto per gli investitori in euro, ma decisamente più elevato per gli altri investitori) e il rischio di liquidità. Per via dei periodi di investimento prevalentemente brevi, i ribassi dei prezzi connessi alle variazioni dei tassi d'interesse hanno un effetto di lieve entità e relativamente limitato nel tempo. Di conseguenza si riducono anche le opportunità di rendimento, paragonabili a quelle offerte dalle obbligazioni a breve scadenza.

Inoltre, si fa presente agli investitori che gli investimenti sono soggetti ai seguenti rischi: rischio di concentrazione, rischi di paese e trasferimento, rischio di custodia, rischio legato al capitale del Fondo o dei singoli Comparti, rischio di ridotta flessibilità, rischio d'inflazione, rischio di variazione delle condizioni sottostanti, rischio di regolamento, rischio di modifiche al Regolamento di gestione, alla politica d'investimento o ad altri aspetti fondamentali del Fondo, rischio connesso al personale che ricopre funzioni chiave, rischio di costi di transazione - a livello di Fondo o di singoli Comparti - derivante da movimenti azionari, e rischio di performance.

POSSIBILI EFFETTI DELL'USO DI DERIVATI SUL PROFILO DI RISCHIO DEL COMPARTO

Il Comparto può impiegare derivati, quali futures, opzioni e swap, a fini di copertura. Può conseguire una corrispondente riduzione delle opportunità e dei rischi nel profilo generale del Comparto.

Nel perseguire l'obiettivo d'investimento, il Comparto può inoltre utilizzare derivati a fini speculativi per incrementare i rendimenti, in particolare per delineare il profilo generale del Comparto e per aumentare il livello di investimento oltre quello di un Fondo interamente investito in titoli. Il profilo generale del Comparto attraverso l'uso di derivati sarà implementato sostituendo, ad esempio, gli investimenti diretti in titoli con investimenti in derivati, oppure - sempre perseguendo la medesima finalità - effettuando investimenti valutari tramite derivati, che normalmente non hanno un effetto rilevante sul profilo generale del Comparto. L'impiego di derivati in misura ridotta o media al fine di aumentare il livello di investimento del Comparto può comportare un corrispondente incremento delle opportunità e dei rischi nel profilo generale del Comparto.

La gestione del Comparto fa uso di derivati con un approccio improntato al controllo del rischio.

PROFILO DELL'INVESTITORE

Il Comparto si rivolge in particolare agli investitori che perseguono quale principale obiettivo la conservazione del capitale investito e si attendono, a fronte di oscillazioni minime dei prezzi, un tasso d'interesse in linea con il mercato investendo prevalentemente in euro.

Si consiglia un orizzonte d'investimento di almeno tre mesi.

Fattori di rischio

L'investimento in un Comparto può comportare, in particolare, i seguenti fattori di rischio.

Rischio di variazione dei tassi d'interesse

Nella misura in cui un Comparto investe, direttamente o indirettamente, in titoli fruttiferi, sarà esposto al rischio del tasso d'interesse. Se il tasso d'interesse del mercato sale, il prezzo dei titoli fruttiferi detenuti dal Comparto potrebbe diminuire in misura sostanziale. Ciò avviene in misura ancora maggiore se il Comparto detiene anche titoli fruttiferi con una scadenza residua più lunga e con un tasso d'interesse nominale più basso.

Rischio di capacità di credito

Il merito di credito (solvibilità e intenzione di pagare) dell'emittente di un titolo o strumento del mercato monetario detenuto da un Comparto può deteriorarsi in un secondo tempo. Tale evenienza solitamente comporta un crollo del prezzo del titolo superiore a quelli determinati dalle fluttuazioni generali del mercato.

Rischio generale di mercato

Nella misura in cui un Comparto investe, direttamente o indirettamente, in titoli o altre attività, sarà esposto a una serie di trend e tendenze generali dei mercati, specialmente nei mercati di titoli, che sono in parte ascrivibili a fattori irrazionali. Tali fattori possono provocare crolli dei prezzi di più ampia portata e di maggiore durata, che possono influire sull'intero mercato. I titoli di emittenti con rating più elevato sono essenzialmente soggetti agli stessi rischi generali di mercato che interessano altri titoli e attività.

Rischi specifici di una società

L'andamento del prezzo di un titolo o strumento del mercato monetario detenuti, direttamente o indirettamente, da un Comparto dipende anche da fattori specifici delle singole società, quale ad esempio la situazione commerciale dell'emittente. In caso di deterioramento dei fattori specifici di una società, il prezzo del rispettivo titolo potrebbe subire una marcata contrazione per un periodo di tempo prolungato, anche a fronte di un trend peraltro positivo del mercato nel suo complesso.

Rischio di inadempienza dei pagamenti

L'emittente di un titolo detenuto da un Comparto, o il debitore di un diritto del Comparto stesso, potrebbe essere insolvente. Ciò potrebbe rendere prive di valore economico le attività del Comparto.

Rischio di controparte

Nella misura in cui le operazioni di un Comparto

non siano gestite in una Borsa valori o su un mercato regolamentato ("scambi OTC"), sussiste il rischio che la controparte dell'operazione sia inadempiente o non adempia completamente ai suoi obblighi. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le operazioni basate su tecniche e strumenti.

Rischio valutario

Ove un Comparto detenga attività in valuta estera, in assenza di una copertura per le posizioni in valuta estera si considera esposto a un rischio valutario. L'eventuale svalutazione della divisa straniera nei confronti della valuta base del Comparto provocherebbe il crollo del valore delle attività denominate in tale valuta.

Rischio paese e area geografica

Ove un Comparto concentri i suoi investimenti in alcuni paesi o aree geografiche, si riduce anche la diversificazione del rischio. Di conseguenza, il Comparto sarà particolarmente legato all'andamento di paesi o aree geografiche, singoli o interdipendenti, ovvero di Società che abbiano sede e/o che svolgano la loro attività in detti paesi o aree geografiche.

Rischio di concentrazione

Ove un Comparto concentri i suoi investimenti in alcuni mercati o tipi d'investimento, per definizione tale concentrazione non consentirà di avere lo stesso livello di diversificazione del rischio in diversi mercati che sarebbe possibile nel caso in cui gli investimenti non fossero così concentrati. Di conseguenza, un Comparto dipende in particolare dall'andamento di questi investimenti o di mercati singoli o correlati, ovvero di società appartenenti a tali mercati.

Rischi di paese e trasferimento

L'instabilità economica o politica nei paesi in cui investe un Comparto potrebbe condurre a una situazione in cui un Comparto non riceva il denaro che gli è dovuto, toto o in parte, nonostante la solvibilità dell'emittente dei rispettivi titoli o altre attività. Ad esempio, possono comportare questo tipo di situazione le restrizioni valutarie o ai trasferimenti, o altri cambiamenti giuridici.

Rischio di liquidità

Anche ordini relativamente piccoli per l'acquisto o la vendita di titoli illiquidi (titoli che non possono essere venduti in tempi brevi) possono in particolare condurre a significative variazioni di prezzo. In presenza di un'attività illiquida, sussiste il rischio che essa non possa essere venduta, o che possa esserlo solo con un elevato sconto rispetto al prezzo d'acquisto. La mancanza di liquidità di un'attività può determinarne l'aumento significativo del prezzo d'acquisto.

Rischio di custodia

Il rischio di custodia è il rischio legato alla possibilità che, a scapito del Comparto, al Comparto stesso sia precluso, in parte o integralmente, l'accesso a investimenti depositati in caso di bancarotta, condotta colposa o dolosa o attività fraudolenta da parte del depositario o del sub-depositario.

Rischio di performance

Non è possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi d'investimento di un Comparto né dell'attesa performance dell'investimento che l'investitore vorrebbe conseguire. Anche il Valore Netto d'Inventario per quota può essere soggetto a fluttuazioni e, in particolare, può variare al ribasso, determinando perdite per l'investitore, specialmente a fronte del rischio cui sono soggette in generale le attività in cui investe il Comparto e al rischio insito in particolare nella selezione delle singole attività. Gli investitori si fanno carico del rischio di ottenere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Non sussiste alcuna garanzia, né da parte della Società né di terze parti, in merito al risultato d'investimento dei Comparti.

Rischio legato al capitale del Fondo o dei singoli Comparti

In considerazione dei rischi descritti nel presente documento cui è soggetta la valutazione delle attività detenute nei Comparti, è presente un rischio di riduzione del capitale di questi ultimi. Un rimborso eccessivo di Quote di un Comparto o un'eccessiva distribuzione del rendimento del capitale potrebbero avere il medesimo effetto. La riduzione del capitale del Fondo o dei singoli Comparti potrebbe rendere poco proficua la gestione del Fondo o di un Comparto, fino a provocarne la liquidazione, con perdite per gli investitori.

Rischio di limitata flessibilità

Il rimborso delle Quote di un Comparto può essere soggetto a restrizioni. In caso di sospensione o di rinvio del rimborso di Quote, gli investitori non potranno riscattare le proprie Quote e dovranno continuare a mantenere i loro investimenti nel Comparto per un periodo di tempo più lungo di quanto originariamente previsto o voluto e i rispettivi investimenti continueranno a essere soggetti ai rischi specifici di quel Comparto. In caso di scioglimento del Fondo o di un Comparto, ovvero qualora la Società di gestione o il Fondo esercitino il diritto di rimborso forzato delle Quote, gli investitori non potranno più mantenere il loro investimento in un Comparto. Lo stesso avviene in caso di fusione del Comparto detenuto dall'investitore in un altro Fondo o Comparto. In tal caso, gli investitori diverranno automaticamente titolari di Quote dell'altro Fondo

o Comparto. La commissione di vendita applicata all'atto dell'acquisizione delle Quote potrebbe ridurre o persino annullare tutto il guadagno realizzato sull'investimento, ove esso sia stato detenuto solo per un breve periodo di tempo. Ove il rimborso delle Quote sia stato richiesto al fine di investire il ricavato in un altro tipo d'investimento, gli investitori, oltre ai costi già sostenuti (ad es. la commissione di vendita per l'acquisto di Quote), potrebbero doversi fare carico di altri costi, quali ad esempio una commissione di rimborso per il Comparto detenuto o una commissione di vendita supplementare per l'acquisto di altre Quote. Questi eventi e circostanze potrebbero provocare perdite per gli investitori.

Rischio d'inflazione

Il rischio d'inflazione rappresenta il rischio di perdita di valore delle attività a causa di una svalutazione del denaro. L'inflazione può ridurre il potere d'acquisto del reddito realizzato attraverso l'investimento in un Comparto. Valute diverse sono soggette a diversi livelli di rischio d'inflazione.

Rischio di variazione delle condizioni di Fondo

Nel tempo le condizioni di Fondo (ad es. il quadro economico, giuridico o fiscale) nelle quali è stato realizzato un investimento potrebbero variare. Ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'investimento e sulla sua gestione da parte dell'investitore.

Rischio di regolamento

Con particolare riguardo agli investimenti in titoli non quotati, vi è il rischio che il regolamento non sia eseguito come previsto attraverso un sistema di trasferimento a causa di un ritardo nel pagamento, nella consegna o a causa del mancato pagamento entro i termini concordati.

Rischio di modifiche al Regolamento di gestione, alla politica d'investimento o ad altri aspetti fondamentali del Fondo o dei Comparti

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che il Regolamento di gestione, la politica d'investimento di un Comparto e altri aspetti basilari del Fondo o dei singoli Comparti possono subire tutte le modifiche consentite. In particolare, un cambiamento nella politica d'investimento di un Comparto nell'ambito degli investimenti consentiti conformi alle direttive potrebbe modificare anche il livello di rischio del rispettivo Comparto.

Rischio connesso al personale che riveste funzioni chiave

I Comparti che conseguono ottimi risultati in un determinato lasso di tempo devono il loro successo all'abilità degli operatori e alle buone decisioni prese dalla rispettiva gestione. Tuttavia, in seguito

al possibile ricambio del personale addetto alla gestione del Fondo, potrebbero subentrare gestori meno abili nella gestione delle attività.

Rischio connesso ai costi delle operazioni a livello del Fondo o dei singoli Comparti attribuibile alle oscillazioni azionarie

L'emissione di Quote può portare, a livello del Fondo o dei singoli Comparti, al rimborso di Quote connesso all'alienazione di investimenti per ricavare liquidità da reinvestire. Queste operazioni danno luogo a una serie di costi che potrebbero avere importanti ripercussioni negative sulla performance del Fondo o dei singoli Comparti nel caso in cui le Quote emesse e rimborsate in un unico giorno non siano approssimativamente pari.

Uso di tecniche e strumenti e rischi specifici connessi a tale uso

La Società di gestione può utilizzare tecniche e strumenti in conformità ai §§ 8 e 9 del Regolamento di gestione, con particolare riguardo a contratti di prestito e riacquisto di titoli e strumenti derivati, in conformità con le restrizioni all'investimento dei Comparti, nell'ottica di un'efficace gestione del portafoglio (anche a fini di copertura). In particolare, la Società di gestione può anche sottoscrivere transazioni opposte al mercato, con la possibilità di guadagni per il Comparto nel caso di crollo dei titoli sottostanti, ovvero di perdite per il Comparto in caso di aumenti dei prezzi. Il ricorso a tali strategie d'investimento potrebbe essere soggetto a restrizioni in virtù delle condizioni di mercato o quale conseguenza di restrizioni normative. Non è pertanto certo che il ricorso a dette strategie consenta di fatto di conseguire l'obiettivo desiderato.

Derivati

Le attività sottostanti dei derivati possono essere gli strumenti consentiti di cui al § 4 del Regolamento di gestione, ovvero indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute in cui i Comparti possono investire in conformità ai rispettivi obiettivi d'investimento. Gli indici finanziari in questo contesto comprendono specificamente: valute, tassi di cambio, prezzi e rendimento complessivo dei tassi d'interesse, nonché, in particolare, indici obbligazionari, azionari e indici su ulteriori strumenti consentiti elencati al § 4 del Regolamento di gestione. Le attività sottostanti i derivati possono inoltre comprendere altri titoli e strumenti del mercato monetario di cui al § 5 del Regolamento di gestione, in relazione ai quali il Comparto può investire direttamente solo il 10% delle sue attività e che non sono scambiati su un mercato regolamentato e non vengono necessariamente emessi da specifici istituti che la legge consideri in genere provvisti di una migliore qualità creditizia.

Esempi della funzione di alcuni derivati:

Opzioni

L'acquisto di un'opzione call o put equivale al diritto di acquistare o vendere una specifica attività a un prezzo predeterminato in un momento futuro ed entro uno specifico lasso di tempo. La vendita di un'opzione call o put equivale all'obbligo di vendere o acquistare una specifica attività a un prezzo predeterminato in un momento futuro ed entro uno specifico lasso di tempo.

Contratti futures

Le operazioni in contratti futures, opzioni, swap e in operazioni combinate, ad esempio in swaptions, equivalgono alle operazioni in contratti relativi al futuro valore di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.

L'uso di derivati a copertura delle attività di un Comparto costituisce un mezzo per ridurre il rischio economico insito in una specifica attività di un Comparto al valore massimo possibile per quel Comparto (copertura). Ciò ha inoltre l'effetto di eliminare la partecipazione del Comparto nell'eventuale performance positiva da parte dell'attività per la quale è stata decisa la copertura.

I Comparti corrono ulteriori rischi quando utilizzano strumenti derivati per incrementare il rendimento mentre perseguono il proprio obiettivo di investimento.

Eventuali investimenti sul mercato di futures e opzioni o il coinvolgimento in operazioni su swap e valute comporta un rischio d'investimento e costi delle operazioni cui il Comparto non sarebbe esposto qualora non perseguisse tali strategie. Detti rischi comprendono:

1. il rischio che le previsioni della Società di gestione riguardo al futuro andamento dei tassi d'interesse, dei prezzi dei titoli e dei mercati valutari si rivelino inesatte;
2. l'imperfetta correlazione dei prezzi dei contratti futures e delle opzioni con l'andamento dei prezzi dei titoli o delle valute dotate di copertura, con il risultato che talvolta potrebbe non essere possibile una copertura completa del rischio;
3. la possibile assenza di un mercato secondario liquido per uno strumento particolare in qualsiasi momento, con il risultato che potrebbe non essere possibile procedere alla chiusura forzata di una posizione in derivati anche se sarebbe stata conveniente in termini di investimento;
4. il rischio di non riuscire ad acquistare o a vendere le attività sottostanti i derivati in un momento che sarebbe stato favorevole, ovvero di essere costretti

- ad acquistare o vendere i titoli sottostanti in un momento sfavorevole;
5. la potenziale perdita derivante dall'uso di strumenti derivati, che potrebbe essere imprevedibile e persino superare i margini pagati;
 6. il rischio di insolvenza o di inadempienza di una controparte.

Contratti di pronti contro termine in titoli

Un Comparto ha facoltà di stipulare contratti di pronti contro termine in titoli e strumenti del mercato monetario, sia in qualità di mutuatario che di mutuante, purché la controparte sia rappresentata da un istituto finanziario di prim'ordine specializzato in tali operazioni. Nei contratti di pronti contro termine in titoli, il mutuatario vende titoli e strumenti del mercato monetario al mutuante e

- il mutuante e il mutuatario hanno già, rispettivamente, l'obbligo di rivendere e riacquistare i titoli o gli strumenti del mercato monetario a un prezzo prestabilito ed entro un periodo di tempo convenuto alla stipula del contratto, oppure
- il mutuante o il mutuatario mantengono il diritto di rivendere alla controparte contrattuale o di richiedere alla controparte contrattuale di rivendere i titoli o gli strumenti del mercato monetario a un prezzo predeterminato ed entro un periodo di tempo stabilito all'epoca della sottoscrizione del contratto.

Tali titoli e strumenti del mercato monetario non possono essere venduti nel corso della durata del contratto di pronti contro termine e il Comparto deve poter ottemperare in ogni momento ai suoi obblighi di riacquisto. Gli obblighi di riacquisto di questo tipo in capo al Comparto devono essere soddisfatti anche qualora i Fondi ricevuti al momento della vendita originaria al mutuatario siano investiti in altre attività e, ove applicabile, qualora non sia più possibile ottenere il rimborso di Fondi sufficienti per adempiere agli obblighi di riacquisto posti in essere dal contratto di pronti contro termine in titoli a causa delle perdite subite sulla vendita dell'investimento. Eventuali liquidità nel Comparto relative a un contratto di pronti contro termine con successivo obbligo di riacquisto non sono soggette al limite del 10% relativo ai contratti di prestito temporanei di cui al § 11 del Regolamento di gestione, e pertanto non sono soggette a limiti percentuali.

Contratti di prestito titoli

In virtù del § 9 paragrafo 2 del Regolamento di gestione, un Comparto può stipulare contratti di prestito titoli in cui può sia contrarre prestiti su titoli e strumenti del mercato monetario (ad esempio per coprire obblighi di consegna), sia prestare titoli e strumenti del mercato monetario detenuti. In caso di

adempimento degli obblighi di consegna connessi a operazioni a pronti con titoli e strumenti del mercato monetario dati in prestito, il Comparto dovrà rendere disponibili sul mercato i corrispondenti titoli e strumenti del mercato monetario entro e non oltre la data in cui è previsto l'adempimento dell'obbligo di riacquisto posto in essere dal contratto di pronti contro termine, anche qualora, a tale data, i prezzi corrispondenti siano superiori, anche in misura elevata, al prezzo d'acquisto originale.

Salvo diversa disposizione riportata nel contratto di prestito titoli, la Società di gestione può avvalersi dei titoli come garanzia accessoria in contanti, nel termine del contratto di prestito titoli, in conformità al § 9 paragrafo 2 del Regolamento di gestione, per acquistare strumenti del mercato monetario e altri titoli nel contesto di contratti di pronti contro termine in titoli, purché la Società ritenga tale azione ragionevole e abituale sulla base di un'analisi attenta.

Nell'esecuzione di tali operazioni, la Società di gestione si avvarrà di organizzazioni di clearing riconosciute o di istituti finanziari di prim'ordine specializzati in tali operazioni (programmi di prestito titoli). Tali istituti possono ricevere, per i propri servizi, una parte degli utili ricavati dalle operazioni.

Società di gestione e Amministrazione centrale

Allianz Global Investors Luxembourg S.A. è stata costituita il 21 aprile 1988 come *société anonyme* (società per azioni) a tempo indeterminato ai sensi della legge del 10 agosto 1915 del Granducato del Lussemburgo sulle società commerciali e successive modifiche. La sede legale della Società è a Senningerberg. Lo Statuto è stato pubblicato sul *Mémorial* del 25 maggio 1988. La modifica più recente è stata apportata il 15 novembre 2004 e pubblicata l'8 dicembre 2004 sul *Mémorial*. Nella sua veste di Società di gestione, la società investe il denaro che confluisce nel Comparto in base alle disposizioni del Regolamento di gestione e agli obiettivi e principi di investimento contenuti nel Prospetto Informativo di offerta. Il Regolamento di gestione del Comparto e le schede informative costituiscono parte integrante del presente Prospetto Informativo di offerta. Sotto la propria responsabilità, controllo e coordinamento, la Società di gestione può delegare a terzi le sue mansioni di gestione e amministrazione ai fini di un'amministrazione efficiente. Per conto di un Comparto, la Società di gestione o il Gestore del Fondo hanno altresì facoltà di eseguire operazioni per le quali società affiliate agiscono in veste di intermediari o per proprio conto o per conto dei clienti, purché la gestione del Fondo sia stata affidata a un Gestore.

Ciò si applica inoltre ai casi in cui società affiliate o loro clienti realizzino operazioni in linea con quelle di detto Comparto.

La Società di gestione ha delegato a proprie spese la gestione del Fondo - mantenendo la propria responsabilità e le proprie mansioni di controllo - ad Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. (ex RAS ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.), Milano, Italia (il "Gestore"). Il Gestore è una società di diritto italiano costituita il 15 febbraio 1983 e avente sede legale in Piazza Velasca 7/9, 20122 Milano (Italia). La sua attività *core* è rappresentata dalla gestione di Fondi comuni di investimento, Fondi pensione e altri attivi.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A. ha delegato, a proprie spese, la determinazione dei valori di rischio, di performance e dei dati strutturali del Fondo a IDS GmbH, Servizi di analisi e reporting, Monaco di Baviera, Repubblica Federale di Germania, come società di outsourcing, che può servirsi dell'assistenza di terzi.

Gestore

L'obbligo del Gestore consiste nella quotidiana attuazione degli obiettivi e principi d'investimento dei Comparti, nella gestione dell'ordinaria amministrazione del portafoglio, sotto la vigilanza, il controllo e la responsabilità della Società di gestione, e nella prestazione di altri servizi correlati. L'adempimento di tali obblighi è eseguito in osservanza degli obiettivi e dei principi d'investimento delineati nel Prospetto Informativo di offerta e nel Regolamento di gestione di ciascun Comparto, delle restrizioni all'investimento e delle restrizioni di natura legale.

Il Gestore ha facoltà di prendere decisioni d'investimento e di emettere ordini. Il Gestore è autorizzato a scegliere dei broker al fine di liquidare operazioni per il Comparto. Il Gestore si riserva il diritto, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di consultarsi con terzi, in particolare consulenti per gli investimenti, e di delegare parte dei suoi obblighi a terzi. Qualora parte dei propri compiti sia delegata a terzi, il Prospetto Informativo d'offerta recherà l'indicazione della denominazione della società cui è stata delegata tale funzione del Gestore del Fondo.

Sono a carico del Gestore tutte le spese dallo stesso sostenute in relazione ai servizi prestati a un Comparto. Le commissioni di intermediazione, di transazione e altri costi sulle operazioni sostenuti in relazione all'acquisizione e alla cessione di attività di un Comparto sono a carico del rispettivo Comparto.

Autorità di vigilanza

La Società di gestione e il Comparto sono assoggettati al controllo della *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, 110, route d'Arlon, L-2991 Lussemburgo.

Depositario, calcolo del Valore Netto d'Inventario, Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti

Il Depositario del Comparto descritto nel presente Prospetto Informativo di offerta è RBC Dexia Investor Services Bank S.A., la cui sede legale è ubicata in 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette. RBC Dexia Investors Services S.A. è stata costituita come *société anonyme* (società per azioni) a tempo indeterminato ai sensi della legge del 10 agosto 1915 del Granducato del Lussemburgo sulle società commerciali e successive modifiche. Al Depositario, che opera indipendentemente dalla Società di gestione esclusivamente nell'interesse dei Titolari di Quote, spettano le funzioni previste dalla legge e dal Regolamento di gestione, ovvero la custodia degli attivi del Comparto in conti o depositi protetti.

RBC Dexia Investor Services Bank S.A. è iscritta presso il Registro delle Imprese di Lussemburgo con il numero B-47192 ed è stata costituita nel 1994 con ragione sociale "First European Transfer Agent". Possiede una licenza bancaria in conformità alla legge del Lussemburgo del 5 aprile 1993 sul settore finanziario ed è specializzata in servizi di custodia, gestione Fondi e servizi collegati. Al 1° gennaio 2006 il patrimonio netto ammontava a oltre 300 milioni di euro.

RBC Dexia Investor Services Bank S.A. è una società affiliata di RBC Dexia Investor Services Limited, società costituita in conformità alle norme del diritto di Inghilterra e Galles e controllata da Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A., Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, e Royal Bank of Canada, Toronto, Canada.

Il Contratto con il Depositario è disponibile per la consultazione presso la Società di gestione. Può essere risolto in qualsiasi momento dal Depositario o dalla Società di gestione mediante comunicazione scritta con preavviso minimo di 90 giorni. Oltre ad agire in veste di Depositario, RBC Dexia Investor Services Bank S.A., in quanto società di *outsourcing* della Società di gestione, assume funzioni sostanziali di amministrazione centrale, in particolare contabilità, calcolo del VNI, funzione di Conservatore del registro e di Agente per i trasferimenti.

Performance

La performance dei Comparti è riportata nella relazione annuale e semestrale e nel Prospetto Informativo di offerta semplificato. Si noti che non è possibile formulare previsioni relative al futuro sulla base dei dati relativi alla performance passata dei titoli. La performance futura dei titoli di un Comparto può, infatti, rivelarsi più favorevole o sfavorevole rispetto al passato.

Processo di gestione del rischio

La Società di gestione si avvarrà di un processo di gestione del rischio che le consentirà di controllare e valutare in ogni momento i rischi associati ai propri investimenti e il loro contributo al profilo di rischio complessivo del portafoglio di investimenti. Si avvarrà inoltre di una procedura che consentirà una valutazione precisa e indipendente del valore dei derivati OTC. Nell'ambito di tale processo di gestione del rischio, ogni Giorno di valutazione e tenendo conto di tutti gli strumenti d'investimento presenti nel rispettivo Comparto, il rischio di mercato del Comparto sarà determinato in conformità al concetto di VaR (Value at Risk) e comparato al VaR di un Gruppo di attività di riferimento. La Società di gestione valuterà regolarmente le attività di riferimento per verificarne l'adeguatezza, apportando le modifiche da essa ritenute necessarie (ad esempio, nell'ambito del processo di investimento).

Il concetto del metodo VaR consiste in un processo statistico utilizzato per calcolare la perdita potenziale determinata dalle variazioni di prezzo nell'ambito di un portafoglio. Il VaR rappresenta quindi un indicatore statistico della perdita massima attesa che, con un certo grado di probabilità (confidenza), non verrà superata per un periodo di tempo specificato. La Società di gestione dovrà assicurarsi che il rischio di mercato del Comparto in tal modo determinato, tenuto conto di tutti gli strumenti d'investimento del Comparto (titoli, strumenti del mercato monetario, derivati, ecc.), non superi in nessun caso il doppio del rischio di mercato delle attività di riferimento sottostanti. La Società di gestione è altresì autorizzata a calcolare gli importi di rettifica delle restrizioni all'investimento illustrate al § 6 paragrafi da 1 a 7 del Regolamento di gestione nell'ambito della suddetta procedura di gestione del rischio, che potrebbero produrre importi di rettifica inferiori rispetto all'utilizzo del metodo del valore di mercato.

Cogestione patrimoniale

Ai fini di una gestione efficiente, la Società di gestione può consentire la cogestione patrimoniale di alcuni

Fondi lussemburghesi da essa amministrati. In tale ipotesi, le attività dei vari Fondi del medesimo Depositario saranno gestiti congiuntamente. Le attività cogestite sono denominate "pool", e i pool sono comunque utilizzati esclusivamente a fini di gestione interna. I pool non costituiscono entità distinte e non sono accessibili direttamente da parte degli investitori. A ciascun Fondo cogestito andranno imputate le attività specifiche di sua pertinenza.

Quando in un pool vengono combinate le attività di più Fondi, le attività attribuibili a ciascun Fondo partecipante sono inizialmente determinate applicando l'allocatione originale delle attività del Fondo a detto pool. Esse varieranno nel caso in cui il Fondo aggiunga o sottragga attività dal pool.

Il diritto di ciascun Comparto partecipante alle attività cogestite si applica per ogni singola attività del pool.

Investimenti supplementari effettuati per conto del Fondo cogestito sono imputati al medesimo secondo i rispettivi diritti. In maniera analoga, le attività vendute sono imputate alle attività attribuibili a ciascun Fondo partecipante.

Titoli conformi alla Norma 144A dello United States Securities Act

Entro il limite consentito dalle leggi e regolamenti lussemburghesi, un Comparto può investire in titoli non registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche (di seguito denominato la "Legge del 1933"), ma che possono essere venduti ad acquirenti istituzionali in conformità alla Norma 144A della Legge del 1933 ("Titoli ai sensi della Norma 144A"). Il termine "acquirente istituzionale qualificato" è definito nella Legge del 1933 e comprende quelle società il cui patrimonio netto superi 100 milioni di USD. I titoli ai sensi della Norma 144A sono definiti come titoli come indicato nell'Art. 41, comma 1 della Legge, qualora le obbligazioni in questione contengano un diritto di registrazione, secondo quanto prescritto dal Securities Act del 1933, il quale afferma l'esistenza di un diritto di conversione di titoli registrati e liberamente negoziabili sul mercato OTC statunitense dei titoli a reddito fisso. Tale conversione deve essere completata entro un anno dall'acquisto delle obbligazioni di cui alla Norma 144A; diversamente, si applicheranno i limiti d'investimento stabiliti nell'Art. 41, comma 2a della Legge. Ai sensi della Norma 144A, un Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in titoli che non sono definiti come tali nell'Art. 41, comma 1, purché il valore totale di tali attività e di altri titoli simili non superi il 10%.

Quote di Fondi target

Se nel presente Prospetto Informativo di offerta e nella Sezione specifica del Regolamento di gestione non sono fissati limiti inferiori, un Comparto può acquistare Quote di Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") autorizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE ovvero Quote di altri Organismi d'Investimento Collettivo ("OIC"), come definiti dal § 4 paragrafo 2 del Regolamento di gestione, purché l'investimento in Quote del medesimo OICVM od OIC non superi il 20% del patrimonio netto del Comparto. Nel momento in cui viene applicato tale limite d'investimento, ogni Comparto di un Fondo a ombrello, di cui all'Art. 133 della Legge, deve essere considerato come Fondo d'investimento indipendente, in caso di applicazione del principio di responsabilità separata relativamente a terzi. Gli investimenti in Quote di altri OIC che non siano OICVM non potranno superare il 30% del patrimonio netto del Comparto. Se un Comparto ha acquistato Quote di un OICVM od OIC, i valori d'investimento di detto OICVM od OIC non sono soggetti ai limiti di investimento di cui al § 6 paragrafi da 1 a 4 del Regolamento di gestione. Se un Comparto acquista Quote di un OICVM od OIC gestite direttamente o indirettamente dalla Società di gestione stessa o da una società diversa associata alla prima da gestione congiunta, controllo o partecipazione sostanziale diretta o indiretta, né la Società di gestione né la società associata possono addebitare commissioni di sottoscrizione o rimborso delle Quote. La commissione di gestione media ponderata delle Quote del Fondo target di cui sopra non potrà superare il 2,50% annuo.

Stato giuridico dell'investitore

I Titolari di Quote partecipano al patrimonio netto di ciascun Comparto in misura proporzionale alle Quote in loro possesso. Tutte le Quote emesse godono di pari diritti. La Società di gestione o terzi da essa designati conducono un registro dei Titolari di Quote, che riporta le Quote in circolazione del Fondo; presso il Depositario è conservata una copia di tale registro. La Società di gestione o terzi da essa designati emettono, per ciascuna sottoscrizione effettuata direttamente o tramite agenti da essa preposti a tale funzione, una conferma scritta della registrazione delle Quote o frazioni di Quote. I diritti conferiti alle frazioni di Quote vengono esercitati in relazione alle rispettive frazioni di Quote detenute; ciò non si applica tuttavia al diritto di voto, che può essere esercitato esclusivamente in caso di possesso di Quote intere. Ciascun Titolare di Quote può richiedere, a proprio rischio, l'emissione di certificati nominativi o al portatore che diano diritto a una o

più Quote del Fondo. La Società di gestione o terzi da essa designati possono applicare una commissione forfetaria di 100 euro per l'emissione di ciascun certificato nominativo o al portatore. La consegna dei certificati avviene entro 30 giorni dalla ricezione del relativo pagamento a rischio del Titolare di Quote. Non è prevista la consegna di certificati al portatore per frazioni di Quote. Tutti i certificati rappresentativi di Quote portano la firma del Presidente del Consiglio di amministrazione della Società di gestione e di un responsabile commerciale del Depositario. Sono considerate valide le firme apposte mediante stampigliatura.

Calcolo del Valore Netto d'Inventario

Il Valore Netto d'Inventario di ogni quota, nonché il prezzo di sottoscrizione o di rimborso vengono calcolati tutti i giorni lavorativi per le banche e le borse in Lussemburgo ("Giorno di valutazione"). Per il calcolo del Valore Netto d'Inventario di un Comparto, viene considerato il valore delle attività del Comparto e vengono sottratte le passività dello stesso ("Valore Netto d'Inventario"), in conformità al metodo descritto al § 15 paragrafi 1 e 2 del Regolamento di gestione; il risultato viene poi diviso per il numero di Quote del Comparto in circolazione al Giorno di valutazione. L'importo così ottenuto costituisce il Valore Netto d'Inventario per quota. Il Valore Netto d'Inventario rappresenta la base per la determinazione del prezzo di sottoscrizione e rimborso (si vedano i paragrafi "Emissione di Quote", "Commissioni e costi a carico dei Titolari di Quote e privilegi" e "Rimborso di Quote"). Il calcolo del Valore Netto d'Inventario, nonché l'emissione e il rimborso di Quote possono essere soggetti alle disposizioni stabilite dal § 16 del Regolamento di gestione.

Emissione di Quote

In linea di principio, il numero di Quote emesse non è soggetto a limitazioni.

Le Quote possono essere acquistate presso il Depositario, presso l'Agente di pagamento e l'Agente per le informazioni riportati nel Supplemento e per mediazione di altri istituti di credito. Gli ordini di acquisto di Quote pervenuti presso la Società di gestione o in altra sede da essa nominata come ufficio di collocamento ordini in un giorno di valutazione entro le ore 15.00, orario dell'Europa centrale (*Central European Time* o "CET") o ora legale dell'Europa centrale (*Central European Summer Time* o "CEST") saranno effettuati al prezzo di sottoscrizione non ancora noto del Giorno di valutazione successivo. Gli ordini di acquisto di Quote pervenuti dopo tale orario saranno effettuati al prezzo di sottoscrizione non

ancora noto del Giorno di valutazione seguente. La Società di gestione non può emettere Quote prima che il controvalore del prezzo di sottoscrizione (al netto dei costi e delle commissioni a carico dei Titolari di Quote di seguito riportati) sia stato versato nel Comparto prescelto dall'investitore. Se il prezzo di sottoscrizione viene pagato in una valuta diversa da quella del Comparto, la Società di gestione applicherà il tasso di cambio previsto dal § 29 paragrafo 2 del Regolamento di gestione.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al § 14 della Sezione generale del presente Regolamento di gestione, è possibile pagare gli importi degli investimenti nelle modalità esposte di seguito:

a) un investimento minimo iniziale pari a 1.000 euro, compresi i costi e le commissioni di cui al seguente paragrafo, all'atto della prima sottoscrizione.

Ove la prima sottoscrizione riguardi più Comparti e avvenga tramite il medesimo modulo di sottoscrizione, l'importo di investimento minimo iniziale si riferisce al totale di tutte le sottoscrizioni effettuate mediante detto modulo. L'importo minimo d'investimento per ciascun Comparto non deve in ogni caso essere inferiore a 50 euro;

b) l'investimento minimo per le sottoscrizioni successive nel medesimo o in un altro Comparto è pari a 50 euro.

La Società di gestione si riserva, in conformità al § 14 paragrafo 4 e al § 16 del Regolamento di gestione, di respingere una richiesta di sottoscrizione (ad es. ove sospetti che tale richiesta di sottoscrizione sia basata su pratiche di *market timing*) o di sospendere in via temporanea o definitiva l'emissione di Quote; in questo caso i pagamenti già effettuati verranno immediatamente rimborsati. Non è consentito acquistare Quote con fini di *market timing* o pratiche analoghe. La Società di gestione si riserva esplicitamente il diritto di adottare le misure necessarie a proteggere altri investitori da pratiche di *market timing* o di tipo analogo.

Commissioni e costi a carico dei Titolari di Quote e privilegi

La Società di gestione o terzi da essa designati sono autorizzati ad addebitare per ciascun Comparto, in aggiunta ai pagamenti effettuati dal Titolare di Quote, oltre alle tasse e alle imposte di bollo eventualmente dovute per la sottoscrizione e l'emissione di Quote nei rispettivi paesi di residenza, i seguenti importi:

1. una Commissione di vendita calcolata come percentuale dell'importo da pagare secondo le modalità esposte di seguito:

- 3,0% per importi inferiori a 25.000 euro

- 2,5% per importi compresi tra 25.000 euro e 50.000 euro
 - 2,0% per importi compresi tra 50.000 euro e 100.000 euro
 - 1,5% per importi compresi tra 100.000 euro e 150.000 euro
 - 1,0% per importi pari o superiori a 150.000 euro.
2. una commissione forfetaria pari a 2 euro per ciascun pagamento e ciascun Comparto.

Il Prezzo di sottoscrizione corrisponde al Valore d'Inventario per quota maggiorato di costi e commissioni descritti al paragrafo precedente.

Al fine di agevolare gli investimenti progressivi nel Fondo da parte dei Titolari di Quote, la commissione di vendita applicata ai pagamenti in conformità al § 29 paragrafo 3 del Regolamento di gestione corrisponde, dopo il primo pagamento, alla commissione di vendita applicabile al totale dei pagamenti nuovi e precedenti effettuati, e le vendite da parte dello stesso Titolare di Quote non vengono tenute in considerazione. Sono inclusi anche i Fondi di Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. Questa agevolazione vale unicamente per le Quote distribuite in Italia.

Rimborso di Quote

I Titolari di Quote hanno facoltà di richiedere in qualsiasi momento il rimborso delle Quote al Valore Netto d'Inventario corrente per quota (Prezzo di rimborso), dedotte le eventuali commissioni dovute, presentando i certificati rappresentativi di Quote o effettuando una richiesta di rimborso presso il Depositario, la Società di gestione o l'Agente di pagamento e l'Agente per le informazioni riportati nel Supplemento. Le richieste di rimborso pervenute presso la Società di gestione o in altra sede da essa nominata come ufficio di collocamento ordini in un Giorno di valutazione entro le ore 15.00 CET o CEST saranno effettuate al prezzo di rimborso determinato al Giorno di valutazione successivo, ma non ancora pubblicato all'atto della presentazione della richiesta di rimborso. Le richieste di rimborso ricevute in momenti successivi saranno effettuate al prezzo di rimborso non ancora noto del Giorno di valutazione seguente. Il versamento del prezzo di rimborso avviene entro i successivi 15 giorni lavorativi.

Il rimborso viene effettuato in conformità al § 14 del Regolamento di gestione e alle limitazioni di cui al § 16 del Regolamento di gestione.

In caso di richieste di rimborso particolarmente ingenti, la Società di gestione si riserva il diritto, previo accordo con il Depositario e nel rispetto degli interessi

dei Titolari di Quote, di rimborsare le Quote al prezzo di rimborso valido immediatamente dopo aver ceduto le rispettive attività.

Dall'importo del rimborso possono essere detratte le imposte di bollo, tasse e altre commissioni eventualmente applicabili all'atto del rimborso delle Quote.

Per ciascuna operazione di rimborso, la Società di gestione o altra sede da essa nominata come ufficio di collocamento ordina sottrarre dall'importo da corrispondere al Titolare di Quote una commissione forfetaria di:

- a) 10 euro per ciascun assegno, ove il Titolare di Quote richieda pagamento con assegno;
- b) 5 euro per ciascuna operazione di rimborso effettuata con qualsiasi altra modalità di pagamento.

I Titolari di Quote che non sono in possesso di certificati sono autorizzati a prelievi periodici e automatici previa indicazione dell'importo, della data d'inizio e della frequenza del prelievo, che non può essere inferiore a un mese.

Il Titolare di Quote può richiedere il rimborso regolare all'atto della sottoscrizione ovvero mediante richiesta scritta, che deve pervenire alla Società di gestione almeno 15 giorni prima della data d'inizio desiderata per il rimborso. Il Titolare di Quote può risolvere in qualsiasi momento il piano di prelievo mediante richiesta scritta, che deve pervenire alla Società di gestione almeno 15 giorni prima del rimborso. La risoluzione del piano di prelievo è gratuita per il Titolare di Quote.

Con il medesimo preavviso, il partecipante può dare istruzione alla Società di gestione di non effettuare il rimborso alla scadenza prevista; in questo caso, tale istruzione non comporta l'annullamento del piano di prelievo.

Qualora il corrispettivo delle Quote in possesso del Titolare non fosse sufficiente all'esecuzione del rimborso periodico, alla scadenza prevista la Società di gestione non effettuerà alcun tipo di rimborso, nemmeno parziale.

Per ogni prelievo regolare, inclusi i rimborsi di cui al paragrafo precedente, viene applicata una commissione forfetaria pari a:

- a) 10 euro per ciascun assegno, ove il Titolare di Quote richieda pagamento con assegno;
- b) 5 euro per ciascuna operazione di rimborso effettuata con qualsiasi altra modalità di pagamento.

I Titolari di Quote, in conformità al § 29 paragrafo 7 possono richiedere alla Società di gestione, direttamente o tramite terzi delegati, il rimborso di Quote al fine di investire i relativi proventi in altri prodotti o servizi del Gruppo Allianz.

Conversione di Quote

In qualsiasi momento i Titolari di Quote possono richiedere la conversione, totale o parziale, delle Quote di un Comparto in loro possesso al prezzo di rimborso valido di volta in volta, presentando gli eventuali certificati rappresentativi di Quote ed effettuando una richiesta di rimborso presso il Depositario, la Società di gestione, l'Agente di pagamento o l'Agente per le informazioni indicati nel Supplemento. Le richieste di conversione pervenute presso la Società di gestione o in altra sede da essa nominata come ufficio di collocamento ordina in un giorno di valutazione entro le ore 15.00 CET o CEST saranno effettuate al prezzo di rimborso del successivo giorno di valutazione, non ancora noto all'atto della presentazione della richiesta di conversione. Le richieste di conversione ricevute in momenti successivi saranno effettuate al prezzo di rimborso non ancora noto del Giorno di valutazione seguente.

La Società di gestione non può effettuare la conversione delle Quote durante un periodo di sospensione del calcolo del Valore Netto d'Inventario di uno dei Comparti interessati. Per ciascuna operazione di conversione eseguita è prevista una commissione forfetaria pari a 10 euro.

In conformità alle precedenti disposizioni, la conversione delle Quote sarà effettuata applicando la formula sotto riportata:

$$N = \frac{(A \times B) - D}{E} \times C$$

N = Numero delle nuove Quote da emettere (quale conseguenza di una conversione).

A = Numero di Quote da convertire.

B = Valore Netto d'Inventario delle Quote da convertire al Giorno di valutazione.

C = Fattore di conversione di valuta al tasso di cambio applicabile.

D = Provvigione di conversione da versare.

E = Valore Netto d'Inventario delle nuove Quote da emettere.

Pubblicazione del prezzo di sottoscrizione e rimborso e informazioni supplementari

La Società di gestione provvede a garantire la corretta pubblicazione di determinate informazioni per i Titolari di Quote. Tra queste la pubblicazione del prezzo delle Quote in ogni Giorno di valutazione nei paesi nei quali le Quote del Comparto sono vendute pubblicamente. Il prezzo di sottoscrizione e di

rimborso può anche essere richiesto alla Società di gestione, al Depositario e all'Agente di pagamento e l'Agente per le informazioni.

La Società di gestione, i suoi Distributori, l'Agente di pagamento e l'Agente per le informazioni non sono responsabili di eventuali errori od omissioni nei prezzi pubblicati.

Per informazioni supplementari si prega di rivolgersi al consulente della propria banca, al proprio consulente finanziario, direttamente alla Società di gestione o all'Agente per le informazioni indicato nel Supplemento.

Relazione annuale

Il Fondo e i relativi libri contabili sono soggetti al controllo di una società di revisione designata dalla Società di Gestione. Entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, la Società di gestione pubblica una relazione annuale certificata del Fondo. Entro due mesi dal termine del primo semestre dell'esercizio finanziario, la Società di gestione pubblica una relazione annuale non certificata del Fondo. Le relazioni possono essere richieste presso la Società di gestione, il Depositario e gli Agenti per le informazioni.

Regime fiscale del Fondo

Il patrimonio netto di ciascun Comparto viene assoggettato a una *taxe d'abonnement* nel Granducato del Lussemburgo pari attualmente allo 0,05% annuo sul patrimonio netto del Comparto riportato alla fine del trimestre, salvo che il patrimonio netto sia investito in Fondi d'investimento lussemburghesi altrettanto soggetti alla *taxe d'abonnement*.

Le Quote del Comparto RAS LUX SHORT TERM DOLLAR e RAS LUX SHORT TERM EUROPE sono soggette a una *Taxe d'abonnement* pari allo 0,01% annuo ai sensi dell'Articolo 129 (2) a) della Legge. Le entrate di un Comparto non sono soggette a imposte in Lussemburgo, tuttavia possono essere soggette a ritenute d'imposta nei paesi nei quali il patrimonio netto è investito. Né la Società di gestione, né il Depositario accetteranno ricevute di tali ritenute d'imposta per la totalità o i singoli Titolari di Quote.

Le accumulazioni di Quote attualmente non sono soggette ad alcuna ritenuta d'imposta nel Granducato del Lussemburgo. I Titolari di Quote non residenti o non aventi una stabile organizzazione nel Granducato del Lussemburgo attualmente non sono tenuti a versare imposte sul reddito, donazioni, successioni o altre imposte relativamente alle proprie Quote o ricavi derivanti dalle Quote nel Granducato

del Lussemburgo. Essi sottostanno ai regimi fiscali del proprio paese di appartenenza o eventualmente alle disposizioni fiscali del paese nel quale le Quote sono custodite. Nel caso in cui il Titolare di Quote nutrisse dubbi sulla propria situazione fiscale, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente legale o fiscale.

In conformità alle disposizioni della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ("Direttiva sui risparmi"), entrata in vigore il 1° luglio 2005, non può escludersi la possibilità che, in taluni casi, venga dedotta una ritenuta d'acconto qualora un Agente di pagamento e per le Informazioni lussemburghese effettui distribuzioni e riacquisti di Quote e il destinatario delle somme corrisposte sia un soggetto residente in un altro stato membro dell'UE. L'aliquota della ritenuta d'acconto su tali distribuzioni e riacquisti è pari al 15% fino al 30 giugno 2008, al 20% fino al 30 giugno 2011 e al 35% successivamente a tale data, fatta salva l'esplicita richiesta della persona fisica di essere assoggettata al sistema di scambio delle informazioni previsto nella suddetta Direttiva.

In conformità alle disposizioni del decreto ministeriale 512 del 30 settembre 1983 e successive modifiche, il Comparto in Italia è soggetto a un'imposta annuale pari al 12,50% sulla quota del risultato netto del Comparto proporzionalmente al numero delle Quote sottoscritte in Italia.

Costi

La Società di gestione riceve una commissione di gestione per le attività di gestione e amministrazione centrale del Comparto, il cui importo per ogni Comparto è riportato nelle schede informative di ciascun Fondo. Dalla Commissione di gestione e/o dalla commissione di vendita supplementare e/o dalla commissione di rimborso, se applicabile, è possibile accordare commissioni di vendita e collocamento a collaboratori della vendita della Società di gestione. Il Depositario riceve una commissione ai sensi delle disposizioni riportate nella Sezione specifica del Regolamento di gestione.

Le spese supplementari sono a carico di ciascun Comparto. I costi sono riportati in dettaglio al § 17 del Regolamento di gestione e nella Sezione specifica di quest'ultimo.

I costi sostenuti per la gestione del Comparto nell'esercizio finanziario precedente (esclusi i costi di transazione) sono riportati nella relazione annuale e nel Prospetto Informativo di offerta semplificato, espressi come *total expense ratio* o come rapporto di spesa della rispettiva Classe di Quote. Oltre alla

commissione di gestione e a una commissione di amministrazione centrale, alla commissione del Depositario e alla *taxe d'abonnement*, sono presi in considerazione tutti gli altri costi sostenuti, ad eccezione dei costi di transazione.

In questo calcolo non sarà contemplata alcuna compensazione di costo per i costi sostenuti.

Gli eventuali costi sostenuti a livello di detti OICVM od OIC non vengono presi in considerazione. Il TER è calcolato utilizzando il metodo descritto nella Circolare 03/122 emessa dall'Autorità di vigilanza del Lussemburgo.

Se un Comparto investe in Fondi target, essi sono soggetti a una commissione di gestione applicata dalla rispettiva Società di gestione. La commissione di gestione media ponderata delle Quote del Fondo target di cui sopra da acquistare non potrà superare il 2,50% annuo.

Durata e liquidazione del Fondo e delle classi di Quote

Il Fondo e i suoi Comparti sono costituiti a tempo indeterminato; sia il Fondo che i Comparti, tuttavia, possono essere liquidati in qualsiasi momento su delibera della Società di gestione. Le modalità di liquidazione e le conseguenze legali per i Titolari di Quote sono riportate al § 19 del Regolamento di gestione.

Inoltre, ai sensi del § 19 del Regolamento di gestione, la Società di gestione può sciogliere le classi di Quote esistenti.

Incorporazione con altri Fondi e classi di Quote

Nel rispetto delle condizioni riportate di seguito, la Società di gestione può decidere di incorporare il Fondo in un altro Fondo gestito dalla medesima o da un'altra società di gestione. Tale decisione può avvenire nei seguenti casi:

- qualora, in un determinato giorno di valutazione, il patrimonio netto del Fondo scenda al di sotto dell'importo considerato minimo ai fini di una gestione economicamente efficiente del Fondo stesso;
- qualora una variazione significativa della situazione politico-economica ovvero motivi di redditività impediscano una gestione economicamente efficiente del Fondo.

L'incorporazione è attuabile soltanto nella misura in cui la politica d'investimento del Fondo incorporante non sia in contrasto con quella del Fondo incorporato. L'incorporazione avviene tramite la liquidazione del Fondo incorporato e la contestuale acquisizione di

tutte le attività di quest'ultimo da parte del Fondo incorporante.

In caso di delibera di incorporazione di Fondi da parte della Società di gestione, l'avviso verrà pubblicato su un quotidiano designato di volta in volta dalla stessa Società di gestione in quei paesi in cui le Quote del Fondo incorporato sono oggetto di pubblica distribuzione. Nei 30 giorni successivi, i Titolari di Quote del Fondo incorporato hanno il diritto di richiedere gratuitamente il rimborso totale o parziale delle Quote in loro possesso, al rispettivo valore determinato secondo la procedura descritta al § 14 del Regolamento di gestione, e in conformità al § 16 del Regolamento di gestione. Le Quote dei Titolari che non ne abbiano richiesto il rimborso verranno convertite in Quote del Fondo incorporante sulla base del rispettivo valore nel giorno di entrata in vigore dell'incorporazione, con un'eventuale compensazione dei saldi a favore dei Titolari di Quote.

La delibera per l'incorporazione di un Fondo in un Fondo estero è di competenza dell'Assemblea dei Titolari di Quote del Fondo incorporato.

La Società di gestione provvederà a pubblicare l'avviso di convocazione di detta Assemblea due volte, a distanza di almeno otto giorni, e otto giorni prima dell'Assemblea, su un quotidiano designato di volta in volta dalla stessa Società di gestione in quei paesi in cui le Quote del Fondo incorporato sono oggetto di pubblica distribuzione. Per la delibera relativa all'incorporazione del Fondo in un Fondo estero è richiesta la presenza di un numero legale di almeno il 50% delle Quote in circolazione; l'Assemblea potrà deliberare con una maggioranza dei 2/3 delle Quote presenti o rappresentate mediante apposita delega; la delibera vincola soltanto i Titolari di Quote che si pronuncino a favore dell'incorporazione. In seguito alla delibera di fusione con un Fondo estero, qualora non tutti i Titolari di Quote abbiano espresso voto favorevole alla fusione, il Fondo viene liquidato ai sensi del § 19 n. 3 del Regolamento di gestione.

Inoltre, ai sensi del § 20 del Regolamento di gestione, la Società di gestione può accorpere classi di Quote esistenti con altri Fondi o classi di Quote.

Il Regolamento di gestione

Il Regolamento di gestione riportato di seguito è suddiviso in una Sezione generale e una Sezione specifica. Nella Sezione generale sono riportate le basi giuridiche e le direttive generali d'investimento, mentre la Sezione specifica contiene indicazioni particolari sul Comparto e sulla sua politica d'investimento.

Nota per gli investitori della Repubblica Federale di Germania

Tutti i pagamenti ai Titolari di Quote (proventi di rimborso, distribuzioni o altri pagamenti) possono avvenire tramite l'Agente di pagamento indicato nella "Rubrica". Le richieste di rimborso possono essere inviate all'Agente di pagamento.

Per la vendita delle Quote nella Repubblica Federale di Germania, i prezzi di sottoscrizione e rimborso e gli avvisi all'investitore sono pubblicati sul *Börsenzeitung* (piazza di pubblicazione: Francoforte sul Meno).

Il Prospetto Informativo di offerta completo, l'ultimo Prospetto Informativo di offerta semplificato, il Regolamento di gestione del Fondo, le ultime relazioni annuale e semestrale e i prezzi di sottoscrizione, rimborso e conversione sono disponibili gratuitamente presso l'Agente per le informazioni indicato nella "Rubrica". È possibile richiederli di persona presso tali sedi ovvero tramite richiesta scritta o telefonica. Il Contratto con il Depositario è disponibile per la consultazione presso gli uffici dell'Agente per le informazioni.

Rischio di variazione di basi imponibili comunicate per investitori soggetti a tassazione nella Repubblica Federale di Germania

Una variazione delle basi imponibili comunicate in modo errato in relazione al Fondo per precedenti esercizi finanziari può comportare che l'investitore, in caso di rettifica a lui fiscalmente svantaggiosa, sia responsabile di un onere fiscale prodotto dalla rettifica per precedenti esercizi finanziari, anche nel caso in cui, all'epoca, egli non abbia investito nel Fondo. Analogamente, può verificarsi per l'investitore l'ipotesi che una rettifica comporti agevolazioni fiscali per l'esercizio finanziario corrente e per precedenti esercizi in cui aveva investito nel Fondo, ma delle quali non può beneficiare in quanto ha riscattato o venduto le Quote prima che fosse realizzata la rettifica in questione. Inoltre, una rettifica delle informazioni fiscali può produrre un reddito soggetto a tassazione o agevolazioni fiscali valutati effettivamente in un periodo di valutazione fiscale diverso dal periodo opportuno, il che potrebbe produrre un effetto negativo sul singolo investitore. Inoltre, una rettifica delle informazioni fiscali può avere come effetto che la base di calcolo dell'imposta per un investitore corrisponda alla performance del Fondo o addirittura la superi. In particolare, si possono verificare variazioni delle basi imponibili comunicate

quando differisce l'interpretazione delle relative normative fiscali tra l'amministrazione tributaria e le giurisdizioni fiscali tedesche.

Rischio di perdita di particolari posizioni fiscali mediante liquidazione o fusione di Fondi e/o classi di Quote

Nell'ambito dell'introduzione dell'imposta a carattere liberatorio nella Repubblica Federale di Germania, alle Quote di Fondi acquistate e detenute da un investitore prima di scadenze prestabilite si applicano regole transitorie che, in alcune circostanze, possono avere conseguenze positive per un investitore (irrelevanza fiscale di eventuali utili sui prezzi conseguiti). A seconda dell'andamento del mercato, i vantaggi possono essere tanto maggiori quanto più a lungo l'investitore mantiene la quota del Fondo dopo il 1° gennaio 2009.

Tuttavia, la particolare posizione fiscale precedentemente citata non deve necessariamente ripercuotersi positivamente su un investitore, ma può anche avere effetti negativi a seconda della situazione del mercato. Infatti, qualora un investitore venda le proprie Quote del Fondo acquistate prima delle rispettive scadenze dopo il 31 dicembre 2008 e dopo un periodo di possesso di oltre un anno, egli non potrà far valere fiscalmente le eventuali perdite da vendite subite.

Se il Fondo o la classe di Quote, in cui l'investitore detiene Quote soggette alle suddette regole transitorie, viene liquidato dopo il 31 dicembre 2008, la particolare posizione fiscale cessa senza che l'investitore effettivo debba essere d'accordo con tale scioglimento. Da un lato, i proventi di liquidazione potrebbero non essere più investiti in modo tale da consentire al nuovo investimento la partecipazione agli eventuali vantaggi delle suddette regole transitorie per il periodo successivo. Dall'altro, le eventuali perdite fiscalmente irrilevanti non possono essere più compensate in modo neutro sotto il profilo fiscale attraverso possibili incrementi di valore futuri di questi/e Fondi/classi di Quote.

Se la fusione di un Fondo o di una classe di Quote non avviene in modo fiscalmente neutro, dal punto di vista fiscale le Quote possedute nel Fondo/nella classe di Quote incorporato/a vengono scambiate con Quote del/della nuovo/a Fondo/classe di Quote e quindi vendute. Inoltre, tale fusione potrebbe avvenire senza che l'investitore effettivo debba necessariamente approvarla. Qualora tale fusione fosse effettuata dopo il 31 dicembre 2008, la particolare posizione fiscale di un investitore cesserebbe ugualmente;

in tal caso, le nuove Quote ricevute a seguito della fusione non avrebbero più il particolare stato fiscale, di cui l'investitore usufruiva precedentemente con le Quote incorporate. Le nuove Quote del Fondo non parteciperebbero più ai possibili vantaggi legati alle suddette regole transitorie. Peraltro, le eventuali perdite fiscalmente irrilevanti non possono più essere compensate in modo neutro sotto il profilo fiscale attraverso possibili incrementi di valore futuri di questi/e Fondi/classi di Quote o del/della nuovo/a Fondo/classe di Quote.

Regolamento di gestione

Il presente Regolamento di gestione, che definisce i diritti e gli obblighi contrattuali della Società di gestione, del Depositario e dei Titolari di Quote in relazione al Fondo, si articola in una Sezione generale, valida per la maggior parte dei Fondi, e una Sezione specifica, che contiene clausole particolari per i singoli Comparti, con disposizioni in taluni casi divergenti rispetto a quelle contenute nella Sezione generale.

Sezione generale

§ 1 Aspetti fondamentali

1. Il Fondo è un Fondo comune d'investimento giuridicamente non indipendente. Costituito come "fonds commun de placement" ai sensi del diritto lussemburghese, il Fondo è composto da titoli e altre attività e amministrato, in nome proprio e per conto congiunto degli investitori (di seguito "Titolari di Quote"), da Allianz Global Investors Luxembourg S.A., società per azioni di diritto lussemburghese (di seguito "Società di gestione").
2. In base al principio della diversificazione del rischio, la Società di gestione investe gli attivi del Fondo separatamente dal proprio patrimonio. A garanzia dei diritti derivanti dal presente Regolamento, vengono emessi e consegnati ai Titolari di Quote certificati rappresentativi di Quote ovvero conferme che attestano il possesso delle Quote ai sensi del § 13 del Regolamento di gestione (di seguito denominati nel complesso "Certificati rappresentativi di Quote").
3. I Titolari di Quote partecipano al patrimonio del Fondo in misura proporzionale alle Quote in loro possesso.
4. Con l'acquisto delle Quote, il Titolare accetta implicitamente il Regolamento di gestione e le eventuali successive modifiche approvate e pubblicate di quest'ultimo.
5. La versione aggiornata e le modifiche apportate al Regolamento di gestione del Fondo vengono di volta in volta depositate presso il Registro delle imprese del Granducato del Lussemburgo e la relativa notifica viene pubblicata sul *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*, la Gazzetta Ufficiale del Granducato del Lussemburgo ("*Mémorial*").

§ 2 Depositario

1. La Società di gestione nomina un Depositario, le cui mansioni sono definite dal presente Regolamento di gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Il Depositario agisce indipendentemente dalla Società di gestione ed esclusivamente nell'interesse dei Titolari di Quote.

2. Il Depositario custodisce tutti i titoli e le altre attività del Fondo su conti o depositi protetti, accessibili e utilizzabili esclusivamente in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento di gestione. Previa autorizzazione della Società di gestione e agendo sotto la propria responsabilità, il Depositario può decidere di concedere in custodia le attività del Fondo ad altre banche o istituti preposti al deposito di titoli.
3. Il Depositario ha facoltà di prelevare dai conti protetti del Fondo esclusivamente la commissione destinata alla Società di gestione e, previa autorizzazione di quest'ultima, la commissione di competenza dello stesso Depositario; dette commissioni sono definite nel presente Regolamento di gestione. Resta salva la disposizione di cui al § 17 del Regolamento di gestione relativa ad altre commissioni e costi attribuibili alle attività del Fondo.
4. Entro i limiti consentiti dalla legge, il Depositario ha il diritto e l'obbligo di agire in nome proprio nei seguenti casi:
 - per far valere i diritti dei Titolari di Quote nei confronti della Società di gestione o di un Depositario precedente;
 - al fine di procedere contro rivendicazioni di terzi che abbiano ad oggetto le attività del Fondo e appaiano ingiustificate.
5. In qualsiasi momento il Depositario e la Società di gestione hanno la facoltà di revocare la nomina del Depositario mediante richiesta scritta, ai sensi del Contratto di custodia stipulato con quest'ultimo. La revoca ha efficacia a decorrere dal momento in cui una banca che soddisfi le condizioni previste dalla Legge del 20 dicembre 2002 in materia di Organismi di Investimento Collettivo (la "Legge") si assume gli obblighi e le funzioni di Depositario ai sensi del presente Regolamento di gestione. Sino ad allora il Depositario attualmente incaricato continuerà ad adempiere pienamente ai suoi obblighi e alle sue funzioni nella sua veste di Depositario, a tutela degli interessi dei Titolari di Quote, ai sensi degli Artt. 18 e 20 della Legge.
6. Il Depositario è tenuto a osservare le disposizioni impartite dalla Società di gestione, purché queste non siano in contrasto con le disposizioni di legge, con i Prospetti Informativi di offerta o con il Regolamento di gestione del Fondo, nelle versioni vigenti di volta in volta.

§ 3 Gestione del Fondo

1. Nell'adempimento dei propri obblighi, la Società di gestione agisce indipendentemente dal

Depositario ed esclusivamente nell'interesse dei Titolari di Quote. A proprie spese e sotto la propria responsabilità, essa può avvalersi della collaborazione di Consulenti per gli investimenti e/o richiedere la consulenza di un Comitato d'investimento e/o delegare a un Gestore la normale attività di amministrazione del patrimonio del Fondo.

2. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella "Sezione specifica", la Società di gestione ha la facoltà di utilizzare i Fondi versati dai Titolari di Quote per acquistare e rivendere attivi e investire il ricavato in altre attività; inoltre è autorizzata a intraprendere qualsivoglia altro atto giuridico in relazione alla gestione delle attività del Fondo.

§ 4 Direttive generali per gli investimenti

La Società di gestione investirà fundamentalmente il patrimonio del Fondo nelle attività elencate di seguito:

1. Titoli e strumenti del mercato monetario
 - negoziati su una borsa valori ovvero su un altro mercato regolamentato di uno stato membro dell'UE o di un paese terzo, operanti regolarmente, riconosciuti e aperti al pubblico, oppure
 - offerti nell'ambito di offerte pubbliche iniziali, i cui termini di emissione comprendono l'obbligo di fare richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale su un listino di una borsa valori o altro mercato regolamentato, quali definiti nel punto precedente, e tale ammissione sia ottenuta non oltre un anno dopo l'emissione.

Gli strumenti del mercato monetario sono rappresentati da investimenti di norma negoziati sul mercato monetario, di pronta liquidità e il cui valore può essere determinato con precisione in qualunque momento.

2. Quote di Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM"), in conformità alla Direttiva 85/611/CEE ovvero Quote di altri Organismi d'Investimento Collettivo ("OIC"), come definiti dall'Art. 1, comma 2, primo e secondo punto dell'elenco, della Direttiva 85/611/CEE, le cui sedi legali siano ubicate in uno stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo, nel caso in cui:
 - detti altri OIC siano ammessi in conformità ai regolamenti di legge che li assoggettino a vigilanza ufficiale che, secondo la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("CSSF"), sono equivalenti a quelli del diritto comunitario, e sussista un'adeguata garanzia di collaborazione tra le agenzie governative;
 - il livello di tutela dei titolari di Quote dell'OIC sia equivalente a quello dei titolari di un OICVM e, in particolare, le disposizioni in materia di custodia separata delle attività del Fondo, di contrazione e concessione di prestiti e di vendita a breve di titoli e

strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva 85/611/CEE;

- la gestione ordinaria dell'OIC sia oggetto di relazioni annuali e semestrali che rendano possibile farsi un'opinione sulle attività e passività, sul reddito e sulle operazioni del periodo contabile riportato;
 - l'OICVM o l'OIC di cui si intendono acquistare le Quote abbia facoltà, secondo i suoi documenti di istituzione, di investire non oltre il 10% delle proprie attività in altri OICVM od OIC.
3. Richieste di deposito o depositi soggetti a richiamo, presso istituti finanziari, con scadenza massima pari a 12 mesi, purché l'istituto finanziario in questione abbia la propria sede legale in uno stato membro dell'Unione europea oppure, qualora la sede legale dell'istituto finanziario sia ubicata in un paese terzo, esso sia soggetto a disposizioni normative che, a parere della CSSF, siano equiparate a quelle del diritto comunitario. In linea di principio, i depositi possono essere espressi in tutte le valute previste dalla politica d'investimento del Fondo.
 4. Strumenti finanziari derivati ("derivati"), ossia in particolare futures, contratti a termine, opzioni e swap, compresi strumenti equivalenti regolati in contanti, negoziati sui mercati regolamentati di cui al punto 1, e/o strumenti finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati ("derivati OTC"), qualora i titoli sottostanti consistano in strumenti di cui ai §§ 4 e 5 del Regolamento di gestione o in indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute in cui il Fondo possa investire in conformità ai propri obiettivi d'investimento. Gli indici finanziari in questo contesto comprendono, specificamente: valute, tassi di cambio, prezzi e rendimento complessivo dei tassi d'interesse, e, in particolare, obbligazioni, azioni, commodity futures, metalli preziosi e materie prime, nonché ulteriori strumenti consentiti elencati nel presente paragrafo. Inoltre, per i derivati OTC, è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - le controparti di operazioni devono essere rappresentate da istituti finanziari di prim'ordine specializzati in tali operazioni, nonché essere soggette a una delle forme di controllo delle categorie ammesse dalla CSSF;
 - i derivati OTC devono essere soggetti quotidianamente a valutazioni attendibili e verificabili e possono essere venduti, liquidati o compensati mediante un'operazione di storno, in qualunque momento a un prezzo ragionevole;
 - le operazioni devono essere realizzate sulla base di contratti standardizzati;
 - la Società di gestione deve considerare l'acquisto o la vendita di tali strumenti più vantaggioso per i Titolari di Quote, rispetto ad altri strumenti

negoziati su una borsa valori o mercato regolamentato. L'utilizzo di operazioni OTC è particolarmente vantaggioso quando agevola la copertura di attività alle scadenze corrispondenti, risultando più economico.

5. Strumenti del mercato monetario non negoziati su un mercato regolamentato e non rientranti nella definizione di cui al paragrafo 1, purché l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano loro stessi soggetti a regolamenti inerenti il deposito e la tutela degli investitori. Per quanto riguarda gli strumenti del mercato monetario, i requisiti di deposito e tutela degli investitori sono rispettati quando tali strumenti sono classificati come *investment grade* da almeno un'agenzia di rating riconosciuta, ovvero qualora la Società di gestione ritenga che il merito di credito dell'emittente corrisponda a un rating *investment grade*.

Tali strumenti del mercato monetario devono inoltre essere:

- emessi o garantiti da un governo centrale, da un ente regionale o locale o dalla banca centrale di uno stato membro dell'UE, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da un paese terzo o, in caso di stato federale, da uno stato della federazione oppure da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico, cui appartenga almeno uno degli stati membri ovvero,
- emessi da una società i cui titoli siano negoziati sui mercati regolamentati di cui al paragrafo 1 oppure,
- emessi o garantiti da un istituto soggetto a controllo ufficiale, in conformità ai criteri stabiliti dal diritto comunitario, oppure da un istituto soggetto a disposizioni normative che, a parere della CSSF, siano equiparate al diritto comunitario o, infine,
- emessi da altri emittenti appartenenti a una categoria ammessa dalla CSSF, purché a tali strumenti si applichino disposizioni in materia di tutela degli investitori equiparate a quelle di cui al primo, secondo o terzo punto dell'elenco, e purché l'emittente sia una società che abbia un capitale sociale di almeno EUR 10 milioni e rediga e pubblichi il suo bilancio in conformità ai requisiti della IV Direttiva 78/660/CEE oppure sia una persona giuridica che, in un gruppo di una o più società quotate, sia responsabile del finanziamento di detto gruppo o, ancora, sia una persona giuridica che intenda finanziare la cartolarizzazione del credito mediante una linea di credito concessa da un istituto finanziario.

§ 5 Titoli e strumenti del mercato monetario non quotati

La Società di gestione ha la facoltà di investire fino al 10% del patrimonio del Fondo in titoli e strumenti del

mercato monetario diversi da quelli indicati nel § 4 del Regolamento di gestione.

§ 6 Diversificazione del rischio/Limitazioni relative agli emittenti

1. Per conto del Fondo, la Società di gestione può acquistare titoli o strumenti del mercato monetario di un emittente, purché il valore complessivo di detti titoli e dei titoli emessi dallo stesso emittente già compresi nel Fondo non superi il 10% del patrimonio netto del Fondo al momento dell'acquisto. Il Fondo può investire non oltre il 20% del patrimonio netto in depositi presso un istituto di cui al § 4 paragrafo 3 del Regolamento di gestione. Il rischio d'inadempienza delle controparti delle operazioni su derivati OTC non può superare il 10% del patrimonio netto del Fondo, nel caso in cui la controparte sia rappresentata da un istituto finanziario di cui al § 4 paragrafo 3 del Regolamento di gestione; in altri casi, il limite massimo corrisponde al 5% del patrimonio netto del Fondo. Nel patrimonio netto del Fondo, il valore complessivo di titoli e strumenti del mercato monetario di emittenti in cui il Fondo abbia investito oltre il 5% del suo patrimonio netto in titoli e strumenti monetari dello stesso emittente, non potrà essere superiore al 40% del patrimonio netto del Fondo. La restrizione non si applica a depositi e operazioni in derivati OTC concluse con istituti finanziari soggetti a controllo ufficiale. Indipendentemente dai singoli limiti d'investimento sopra indicati, il Fondo può investire non oltre il 20% del patrimonio netto in strumenti di uno stesso istituto e, nello specifico, in:
 - titoli o strumenti del mercato monetario emessi da quell'istituto,
 - depositi di cui al § 4 paragrafo 3 del Regolamento di gestione presso tale istituto e/o,
 - assunzione di rischi su derivati OTC esistenti, relativamente all'istituto.
2. Se i titoli o gli strumenti del mercato monetario acquistati sono emessi o garantiti da uno stato membro dell'UE o suo ente amministrativo centrale, regionale o locale, da un paese terzo o da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico cui appartenga almeno uno degli stati membri dell'UE, la restrizione descritta nella prima frase del paragrafo 1 è incrementata dal 10% al 35% del patrimonio netto del Fondo.
3. Nel caso di titoli obbligazionari emessi da istituti finanziari domiciliati in uno stato membro dell'UE, in cui gli emittenti siano soggetti a un controllo ufficiale specifico ai sensi di disposizioni statutarie di tutela degli obbligazionisti, le restrizioni di cui al paragrafo 1, frasi 1 e 4 sono incrementate, rispettivamente, dal 10% al 25% e dal 40% all'80%, purché tali istituti finanziari investano i proventi dell'emissione, e in conformità alle rispettive

disposizioni statutarie, in attività sufficienti a coprire le passività obbligazionarie per l'intero termine, fino a scadenza, e che siano destinate in via prioritaria al rimborso di capitale e interessi che diventano dovuti in caso d'inadempienza dell'emittente.

4. I titoli e gli strumenti del mercato monetario menzionati nei paragrafi 2 e 3 non vengono considerati nell'applicazione del limite d'investimento del 40% di cui al paragrafo 1, frase 4. Le restrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 non si applicano su base cumulativa. Di conseguenza, gli investimenti in titoli o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente o in depositi presso tale emittente ovvero in derivati di detto emittente non possono superare il 35% del patrimonio netto del Fondo. Le società che, relativamente alla redazione del bilancio consolidato in conformità alla Direttiva 83/349/CEE o a principi contabili internazionali riconosciuti, rientrano nello stesso gruppo di società, sono considerate come un unico emittente al momento del calcolo dei limiti d'investimento elencati nei paragrafi da 1 a 4. Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto in titoli e strumenti del mercato monetario di un gruppo di società.
5. Gli investimenti in derivati sono soggetti ai limiti di cui ai precedenti paragrafi.
6. **In deroga ai limiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, la Società di gestione può decidere di investire, in conformità al principio della diversificazione del rischio, fino al 100% delle attività di un Comparto in titoli e strumenti del mercato monetario di emittenti diversi, offerti o garantiti dall'Unione europea, dalla Banca Centrale Europea, da uno stato membro dell'UE o suo ente amministrativo centrale, regionale o locale, da uno stato membro dell'OCSE o da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico cui appartenga almeno uno degli stati membri dell'UE, purché tali titoli e strumenti del mercato monetario siano stati offerti nel quadro di almeno sei diverse emissioni e purché i titoli e gli strumenti del mercato monetario della stessa emissione non superino il 30% del patrimonio netto del Comparto.**
7. Il Fondo può acquistare Quote di altri OICVM od OIC di cui al § 4 paragrafo 2 del Regolamento di gestione, purché l'investimento in Quote del medesimo OICVM od OIC non superi il 20% del patrimonio netto del Fondo. Nel momento in cui viene applicato tale limite d'investimento, in caso di applicazione del principio di responsabilità separata relativamente a terzi, ogni Comparto di un Fondo a ombrello di cui all'Art. 133 della Legge deve essere considerato come Fondo d'investimento indipendente. Gli investimenti in Quote di altri OIC che non siano OICVM non potranno superare il 30% del patrimonio netto del Fondo. Se il Fondo ha acquistato Quote

di un OICVM od OIC, i valori d'investimento di detto OICVM od OIC non sono soggetti ai limiti d'investimento di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Se il Fondo acquista Quote di un OICVM od OIC gestite direttamente o indirettamente dalla stessa Società di gestione o da una società diversa associata alla prima da gestione congiunta, controllo o partecipazione sostanziale diretta o indiretta, né la Società di gestione né la società associata possono addebitare commissioni di sottoscrizione o rimborso delle Quote.

La commissione di gestione media ponderata delle Quote del Fondo target di cui sopra da acquistare non potrà superare il 2,50% annuo.

8. Per qualsiasi Fondo d'investimento gestito dalla Società di gestione, quest'ultima non può acquistare certificati rappresentativi di Quote d'investimento muniti di diritto di voto, attraverso cui le sarebbe consentito di esercitare un'influenza significativa sulla politica aziendale dell'emittente. Per conto del Fondo, essa potrà acquistare non oltre il 10% delle azioni senza diritto di voto, obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi dal medesimo emittente, e non oltre il 25% delle Quote di un OICVM od OIC. Questo limite non si applica all'acquisto di obbligazioni, strumenti del mercato monetario e Quote di Fondi target, qualora non sia possibile determinare l'importo totale emesso o l'importo netto delle Quote emesse. Inoltre, detto limite non si applica anche nel caso in cui tali titoli e strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno stato membro dell'UE o da un suo ente amministrativo centrale, regionale o locale, da un paese terzo o da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico cui appartenga almeno uno degli stati dell'UE.

§ 7 Restituzione

Le restrizioni di cui ai §§ 5 e 6 del Regolamento di gestione si riferiscono al momento dell'acquisto delle attività. Nell'eventualità che le percentuali siano successivamente superate a causa di sviluppi dei prezzi o per motivi diversi da acquisti ulteriori, la Società di gestione cercherà di normalizzare immediatamente tale situazione come obiettivo prioritario, tenendo conto degli interessi dei Titolari di Quote.

§ 8 Tecniche e strumenti

1. Ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio (anche a scopi di copertura), la Società di gestione può utilizzare tecniche e strumenti, in particolare contratti di pronti contro termine in titoli e di prestito titoli e derivati, come stabilito al § 4 paragrafo 4 del Regolamento di gestione, in conformità alle restrizioni all'investimento del Fondo. In particolare, la Società di gestione può anche sottoscrivere transazioni opposte al mercato,

con la possibilità di guadagni per il Fondo nel caso di crollo dei titoli sottostanti, ovvero di perdite per il Fondo in caso di aumenti dei prezzi.

2. In particolare, la Società di gestione può effettuare qualsiasi tipo di operazione swap, come ad esempio quelle in cui la stessa Società di gestione e la controparte convengono di scambiarsi i rendimenti generati da depositi, da un titolo, uno strumento del mercato monetario, una quota di un Fondo, un derivato, un indice finanziario o un paniere di titoli o indici per rendimenti provenienti da un altro titolo, strumento del mercato monetario, un'altra quota di un Fondo, un altro derivato, indice finanziario, paniere di titoli o indici ovvero da altri depositi. I pagamenti dovuti dalla Società di gestione alla controparte e viceversa sono calcolati con riferimento allo strumento specifico e a un importo nominale convenuto.
3. La Società di gestione può altresì stipulare, in particolare, contratti di credit default swap. I credit default swap possono essere utilizzati, tra l'altro, anche a copertura dei rischi di capacità di credito derivanti dalle obbligazioni acquisite dal Fondo (ad esempio, titoli di stato od obbligazioni societarie). In questo caso, ad esempio, i tassi di interesse accumulati dal Fondo su un'obbligazione con rischio di capacità di credito più elevato possono essere scambiati con tassi di interesse su un'obbligazione con rischio di capacità di credito inferiore. Allo stesso tempo, il partner contrattuale può essere tenuto ad acquistare l'obbligazione al prezzo convenuto o a corrispondere un regolamento a contanti nel caso in cui si verifichi uno degli eventi precedentemente illustrati, come l'insolvenza dell'emittente. La Società di gestione è altresì autorizzata ad avvalersi di operazioni con obiettivi diversi dalla copertura. La controparte deve essere un istituto finanziario di prim'ordine, specializzato in tali operazioni. Le obbligazioni sottostanti il credit default swap e il rispettivo emittente devono essere considerati in relazione ai limiti di investimento indicati al § 6 del Regolamento di gestione. I credit default swap sono valutati periodicamente sulla base di metodi chiari e trasparenti. La Società di gestione e la Società di revisione provvederanno a controllare la chiarezza e la trasparenza dei metodi di valutazione adottati. Se durante il controllo sono riscontrate discrepanze, la Società di gestione provvederà a risolverle ed eliminarle.
4. La Società di gestione può inoltre acquistare titoli e strumenti del mercato monetario contenenti uno o più derivati. Qualora essa intenda acquistare questa tipologia di titoli e strumenti del mercato monetario, la Sezione specifica del Regolamento di gestione conterrà un avviso in merito.

§ 9 Contratti di pronti contro termine in titoli, prestito titoli

1. Il Fondo ha facoltà di stipulare contratti di pronti contro termine in titoli e strumenti del mercato monetario, sia in qualità di mutuatario che di mutuante, purché la controparte sia rappresentata da un istituto finanziario di prim'ordine specializzato in tali operazioni. Nei contratti di pronti contro termine in titoli, il mutuatario vende titoli e strumenti del mercato monetario al mutuante e:
 - il mutuante e il mutuatario hanno già, rispettivamente, l'obbligo di rivendere e riacquistare i titoli o gli strumenti del mercato monetario a un prezzo prestabilito ed entro un periodo di tempo convenuto alla stipula del contratto, ovvero,
 - il mutuante e il mutuatario conservano il diritto di rivendere i titoli o gli strumenti del mercato monetario alla controparte del contratto o di richiedere a quest'ultima di rivendere i titoli o gli strumenti del mercato monetario a un prezzo prestabilito ed entro un periodo di tempo convenuto alla stipula del contratto.

Tali titoli e strumenti del mercato monetario non possono essere venduti nel corso della durata del contratto di pronti contro termine e il Fondo deve poter ottemperare in ogni momento ai suoi obblighi di riacquisto.

2. Il Fondo può stipulare contratti di prestito titoli in cui possa sia contrarre prestiti su titoli e strumenti del mercato monetario (ad esempio per coprire obblighi di consegna), sia prestare titoli e strumenti del mercato monetario detenuti. I titoli e gli strumenti del mercato monetario detenuti nel Fondo possono essere prestati a terzi per un periodo non superiore a 30 giorni; i titoli e gli strumenti del mercato monetario possono essere prestati per periodi di tempo più lunghi, a patto che il Fondo abbia il diritto di risolvere il contratto di prestito titoli in qualsiasi momento e di reclamare i titoli e gli strumenti del mercato monetario prestati. È necessario che, per il Fondo, la Società di gestione assicuri una garanzia accessoria sufficiente, mediante il trasferimento di denaro contante, titoli o strumenti del mercato monetario, il cui valore al momento dell'accensione del prestito corrisponda almeno al valore dei titoli e degli strumenti del mercato monetario prestati. I titoli e gli strumenti del mercato monetario possono essere accettati come accessori qualora siano emessi o garantiti da stati membri dell'OCSE, loro enti amministrativi centrali, regionali o locali ovvero da organizzazioni internazionali oppure qualora siano classificati come *investment grade* da almeno un'agenzia di rating riconosciuta o qualora la Società di gestione ritenga che il merito di credito dell'emittente

corrisponda al rating *investment grade*.

Salvo diversa disposizione riportata nel contratto di prestito titoli, la Società di gestione può avvalersi dei titoli come garanzia accessoria in contanti, nel termine del contratto di prestito titoli, per acquistare strumenti del mercato monetario e altri titoli nel contesto di contratti di pronti contro termine in titoli, ai sensi del paragrafo 1, purché la Società ritenga tale azione ragionevole e abituale sulla base di un'analisi attenta. In tal caso deve trattarsi dei titoli o degli strumenti del mercato monetario descritti nel precedente sottoparagrafo. Nell'esecuzione di tali operazioni, la Società di gestione si avvarrà di organizzazioni di clearing riconosciute o di istituti finanziari di prim'ordine specializzati in tali operazioni (programmi di prestito titoli). Tali istituti possono ricevere, per i propri servizi, una parte degli utili ricavati dalle operazioni.

§ 10 Processo di gestione del rischio

La Società di gestione si avvarrà di un processo di gestione del rischio che le consentirà di controllare e valutare in ogni momento i rischi associati ai propri investimenti e il loro contributo al profilo di rischio complessivo del portafoglio di investimenti. Si avvarrà inoltre di una procedura che consentirà una valutazione precisa e indipendente del valore dei derivati OTC. Nell'ambito di tale processo di gestione del rischio, ogni Giorno di valutazione e tenendo conto di tutti gli strumenti d'investimento presenti nel rispettivo Comparto, il rischio di mercato del Comparto sarà determinato in conformità al concetto di VaR (Value at Risk) e comparato al VaR di un Gruppo di attività di riferimento. La Società di gestione valuterà regolarmente le attività di riferimento per verificarne l'adeguatezza, apportando le modifiche da essa ritenute necessarie (ad esempio, nell'ambito del processo di investimento).

Il concetto del metodo VaR consiste in un processo statistico utilizzato per calcolare la perdita potenziale determinata dalle variazioni di prezzo nell'ambito di un portafoglio. Il VaR rappresenta quindi un indicatore statistico della perdita massima attesa che, con un certo grado di probabilità (confidenza), non verrà superata per un periodo di tempo specificato. La Società di gestione dovrà assicurarsi che il rischio di mercato del Comparto in tal modo determinato, tenuto conto di tutti gli strumenti d'investimento del Comparto (titoli, strumenti del mercato monetario, derivati, ecc.), non superi in nessun caso il doppio del rischio di mercato delle attività di riferimento sottostanti. La Società di gestione è altresì autorizzata a calcolare gli importi di rettifica delle restrizioni all'investimento illustrate al § 6 paragrafi da 1 a 7 del Regolamento di gestione nell'ambito della suddetta procedura di gestione del rischio, che potrebbero

produrre importi di rettifica inferiori rispetto all'utilizzo del metodo del valore di mercato.

§ 11 Contrazione di prestiti

La Società di gestione può contrarre prestiti a breve termine per conto congiunto dei Titolari di Quote fino al 10% del patrimonio netto del Fondo, purché il Depositario acconsenta alla contrazione e ai termini del rispettivo prestito. Non sono soggetti al limite del 10%, ma sono consentiti indipendentemente dall'approvazione del Depositario, i prestiti in valuta estera sotto forma di prestiti *back-to-back* e i contratti menzionati al § 9 del Regolamento di gestione.

§ 12 Operazioni non consentite

Per conto del Fondo, la Società di gestione non può:

1. acquistare titoli pagati in maniera parziale il cui totale, compresi i prestiti contratti ai sensi del § 11 frase 1 del Regolamento di gestione, superi il 10% del patrimonio netto del Fondo;
2. concedere prestiti o agire in veste di garante per conto di terzi;
3. acquistare titoli la cui dismissione sia soggetta a qualsivoglia restrizione a causa di clausole contrattuali;
4. investire in proprietà immobiliari per il cui tramite siano consentiti: titoli o strumenti del mercato monetario garantiti da immobili, interessi su tali investimenti, investimenti in titoli o strumenti del mercato monetario emessi da società che investano in proprietà immobiliari (quali i REIT o Fondi immobiliari) e interessi su tali investimenti;
5. acquistare metalli preziosi ovvero certificati rappresentativi di metalli preziosi;
6. costituire in garanzia o imputare attività del Fondo, trasferirle come garanzia accessoria o assegnarle come garanzia accessoria, salvo ove richiesto nel quadro di un'operazione consentita dal presente Regolamento di gestione. In particolare, tali contratti di garanzie accessorie sono applicabili a negoziazioni OTC, in conformità al § 4 paragrafo 4 del Regolamento di gestione ("Gestione del collaterale");
7. eseguire operazioni *short sales* di titoli, strumenti del mercato monetario o azioni di Fondi target.

§ 13 Certificati rappresentativi di Quote

1. I certificati rappresentativi di Quote sono al portatore e vengono emessi in relazione a una o più Quote. Le frazioni di Quote vengono emesse per un valore fino a un millesimo di quota.
2. I certificati rappresentativi di Quote portano la firma autografa o fotocopiata della Società di gestione e del Depositario.
3. I certificati rappresentativi di Quote sono trasferibili. Con il trasferimento di un certificato rappresentativo di Quote, vengono ceduti tutti i diritti in esso contenuti, tuttavia il titolare del

- certificato conserva la veste di beneficiario nei confronti della Società di gestione e/o il Depositario.
4. Su richiesta dell'acquirente delle Quote e su disposizione della Società di gestione, il Depositario può rilasciare una conferma che attesti il possesso delle Quote acquistate anziché emettere un certificato rappresentativo di Quote.
 5. Per ulteriori disposizioni in merito al registro dei Titolari di Quote e ai certificati rappresentativi di Quote, si rimanda alla "Sezione specifica".

§ 14 Emissione e rimborso di Quote

1. Tutte le Quote del Fondo godono di pari diritti. Le Quote vengono emesse quotidianamente ogni Giorno di valutazione. Salvo disposizione contraria contenuta nella "Sezione specifica", per Giorno di valutazione si intende qualsiasi giorno lavorativo per le banche e le borse in Lussemburgo.
2. A meno che non siano state pattuite disposizioni divergenti per i singoli Comparti nella Sezione specifica del presente Regolamento di gestione, gli ordini di acquisto di Quote pervenuti presso la Società di gestione o in altra sede da essa nominata come ufficio di collocamento ordini in un giorno di valutazione entro le ore 17.00, orario dell'Europa centrale (*Central European Time* o "CET") o ora legale dell'Europa centrale (*Central European Summer Time* o "CEST") saranno effettuati al prezzo di sottoscrizione stabilito il Giorno di valutazione non ancora noto. Gli ordini di acquisto di Quote pervenuti dopo tale orario saranno effettuati al prezzo di sottoscrizione non ancora noto del Giorno di valutazione seguente. Il prezzo di sottoscrizione deve essere versato al Depositario nella valuta stabilita per quel Comparto (di seguito "Valuta di riferimento") entro i due successivi Giorni di valutazione.
3. Non appena incassato il prezzo di sottoscrizione, il Depositario provvede immediatamente all'emissione delle Quote per conto della Società di gestione e le accredita immediatamente su un deposito indicato dal sottoscrittore.
4. Pur non essendo previsti limiti per il numero di Quote emesse, la Società di gestione si riserva il diritto di respingere qualsivoglia richiesta di sottoscrizione ovvero di sospendere, in via provvisoria o definitiva, l'emissione di Quote; in tal caso saranno immediatamente rimborsati gli eventuali pagamenti già effettuati.
5. A sua esclusiva discrezione, la Società di gestione può emettere Quote contro conferimento di titoli per conto del Titolare di Quote, purché detti titoli siano compatibili con la politica e gli obiettivi d'investimento del Fondo. La Società di revisione del Fondo redige una relazione di valutazione in merito.
6. In qualsiasi momento i Titolari di Quote possono richiedere il rimborso delle Quote attraverso la Società di gestione, il Depositario o l'Agente

- di pagamento e l'Agente per le informazioni. La Società di gestione è tenuta a rimborsare le Quote per conto del Fondo in ogni giorno di valutazione.
7. A meno che non siano state pattuite disposizioni divergenti per i singoli Comparti nella Sezione specifica del presente Regolamento di gestione, le richieste di rimborso pervenute presso la Società di gestione o in altra sede da essa nominata come ufficio di collocamento ordini in un giorno di valutazione entro le ore 7.00 CET o CEST saranno effettuate al prezzo di rimborso del rispettivo Giorno di valutazione, non ancora noto all'atto della presentazione della richiesta di rimborso. Le richieste di rimborso ricevute in momenti successivi saranno effettuate al prezzo di rimborso non ancora noto del Giorno di valutazione seguente. Il pagamento del prezzo di rimborso viene immediatamente effettuato nella valuta di riferimento del Comparto.
 8. Il Depositario ha l'obbligo di procedere al pagamento fatto salvo il caso in cui vi siano disposizioni di legge, ad esempio normative di controllo dei cambi, o altre circostanze al di fuori del suo controllo, che rappresentino un ostacolo al trasferimento del prezzo di rimborso.
 9. A sua discrezione e con il consenso del Titolare di Quote, la Società di gestione può decidere di riscattare Quote del Fondo contro conferimento di titoli dagli attivi del Fondo. In tal caso, il valore del corrispettivo in attivi da trasferire deve coincidere con il valore delle Quote da riscattare nel giorno di valutazione previsto. La tipologia e la quantità dei titoli da trasferire saranno determinate in modo ragionevole, senza ledere gli interessi degli altri investitori. Tale valutazione deve essere convalidata da un'apposita relazione della Società di revisione.
 10. In caso di richieste di rimborso particolarmente ingenti, la Società di gestione si riserva il diritto, previa autorizzazione del Depositario e nel rispetto degli interessi dei Titolari di Quote, di rimborsare le Quote al prezzo di rimborso valido immediatamente dopo aver ceduto le rispettive attività.

§ 15 Prezzo di sottoscrizione e di rimborso

1. Per calcolare il prezzo di sottoscrizione e di rimborso delle Quote, ogni Giorno di valutazione la Società di gestione ovvero terzi da essa designati e indicati nel Prospetto Informativo di offerta completo e semplificato, determinano il valore delle attività del Fondo al netto delle relative passività (di seguito "Valore Netto d'Inventario"); tale valore viene poi diviso per il numero delle Quote in circolazione (di seguito "Valore Netto d'Inventario per quota"). Ove non trovi applicazione il paragrafo 2, si applica quanto segue:

- le attività quotate o negoziate ufficialmente su una borsa valori o altro mercato regolamentato o su altri mercati organizzati vengono valutate al corso di chiusura del rispettivo mercato nella vigilia del rispettivo giorno di valutazione;
 - le obbligazioni, i titoli obbligazionari e i certificati di deposito vengono valutati al rispettivo prezzo di mercato o, in assenza di quest'ultimo, al rispettivo valore di realizzo presunto, maggiorato degli interessi maturati ma non ancora esigibili o incassati, ove questi ultimi non siano contemplati nel prezzo di mercato o nel valore di realizzo;
 - i futures finanziari su valute, titoli, indici finanziari, tassi d'interesse e altri strumenti finanziari consentiti, i warrant e le opzioni su questi ultimi, ove quotati in borsa, vengono valutati all'ultimo prezzo disponibile sulla borsa valori presso la quale sono quotati. Gli strumenti non quotati in borsa, in particolare tutti i contratti OTC, vengono valutati al presunto valore di realizzo, stimato con prudenza e in buona fede;
 - i proventi dalla vendita di opzioni di acquisto vengono iscritti all'attivo del Fondo il giorno dell'operazione;
 - i titoli sottostanti delle opzioni di acquisto vendute sono valutati al valore più basso fra il prezzo di esercizio e il corso di chiusura;
 - gli swap su tassi d'interesse sono valutati al loro valore di mercato con riferimento alla curva del tasso d'interesse applicabile;
 - gli swap correlati a indici e strumenti finanziari sono valutati al loro valore di mercato stabilito con riferimento al rispettivo "indice di riferimento" o strumento finanziario applicabile;
 - le Quote di Fondi target in OICVM e OIC sono valutate all'ultimo prezzo di rimborso calcolato e disponibile;
 - le disponibilità liquide e i depositi vincolati sono valutati al rispettivo valore nominale maggiorato degli interessi;
 - le attività denominate in valute diverse dalla valuta base del Fondo vengono convertite nella valuta base all'ultimo tasso di cambio medio.
2. Le attività i cui prezzi non ne riflettono l'effettivo valore di mercato e tutte le altre attività vengono valutate al presunto valore di realizzo, stimato con prudenza e in buona fede. A sua esclusiva discrezione, la Società di gestione può autorizzare anche altri metodi di valutazione che a suo parere riflettano in maniera più adeguata l'effettivo valore delle attività.
 3. È possibile che venga adottata una procedura di perequazione del reddito per il Fondo.
 4. In fase di calcolo del prezzo di sottoscrizione, al Valore Netto d'Inventario per quota possono essere aggiunte, a titolo di compensazione dei costi

di emissione, determinate spese e commissioni a carico dei Titolari di Quote; per l'importo di queste ultime si rimanda alla "Sezione specifica".

Eventuali imposte di bollo o altri oneri applicabili in un paese in cui vengano emesse le Quote verranno di conseguenza considerati nel calcolo del prezzo di sottoscrizione.

5. Il prezzo di rimborso si calcola sottraendo dal Valore Netto d'Inventario per quota, determinato in base ai paragrafi 1 e 2, le spese e le commissioni a carico del Titolare di Quote, il cui importo è indicato nella "Sezione specifica".

§ 16 Sospensione

1. Nei casi riportati di seguito, e limitatamente al sussistere di tali condizioni, la Società di gestione può decidere di sospendere temporaneamente il calcolo del Valore Netto d'Inventario e l'emissione e il rimborso di Quote:
 - in caso di chiusura di una borsa valori presso la quale sia negoziata una porzione rilevante dei titoli del Fondo (esclusa la normale chiusura per festività e nei fine settimana), ovvero in caso di limitazione o sospensione delle attività di scambio su tale borsa;
 - qualora la Società di gestione sia impossibilitata a disporre delle attività;
 - qualora i corrispettivi di acquisti e vendite non debbano essere trasferiti;
 - qualora non sia possibile calcolare regolarmente il Valore Netto d'Inventario.
2. L'eventuale sospensione e ripristino del calcolo del Valore Netto d'Inventario vengono comunicati immediatamente ai Titolari di Quote che abbiano fatto richiesta di rimborso delle Quote in loro possesso.

§ 17 Costi di gestione

1. La Società di gestione percepisce una commissione per l'amministrazione del Fondo. Ove la Società di gestione abbia delegato singole mansioni amministrative a terzi indicati nei Prospetti Informativi di offerta, a questi ultimi spetta una remunerazione separata. Si fa presente che in nessun caso verrà richiesto il pagamento di una doppia commissione. Per l'amministrazione e custodia delle attività del Fondo, il Depositario riceve un compenso che comprende le normali commissioni bancarie di deposito. In base alla natura del rapporto contrattuale in essere, al Depositario può spettare una commissione aggiuntiva su ciascuna transazione eseguita per conto della Società di gestione.
2. Oltre alle commissioni e remunerazioni sopra citate, sono a carico del Fondo d'investimento le seguenti spese:
 - costi di acquisto e vendita di attività (inclusi eventuali servizi di ricerca e analisi resi

- disponibili in relazione agli stessi, secondo le prassi di mercato) e costi di utilizzo di programmi di prestito titoli;
- costi di redazione e spedizione dei Prospetti Informativi, del Regolamento di gestione, delle relazioni annuali, semestrali e di eventuali relazioni intermedie;
 - costi di pubblicazione dei Prospetti Informativi, del Regolamento di gestione, delle relazioni annuali, semestrali e di eventuali relazioni intermedie; costi per la pubblicazione dei prezzi di sottoscrizione e rimborso, nonché delle comunicazioni ai Titolari di Quote;
 - costi di revisione e consulenza legale, compresi costi relativi alla fornitura di certificati informativi fiscali a fini tributari interni ed esteri;
 - costi di applicazione e implementazione dei diritti legali apparentemente giustificati del Fondo e costi per la protezione da rivendicazioni proposte contro il Fondo che appaiano di natura ingiustificata;
 - costi ed eventuali imposte in relazione alle mansioni di amministrazione e custodia;
 - costi di produzione dei certificati rappresentativi di Quote e di eventuali cedole e rinnovi;
 - commissioni per l'Agente di pagamento ed eventuali commissioni relative a distribuzioni, nonché costi di rimborso cedole;
 - costi di eventuali ammissioni alla quotazione ufficiale in borsa e/o di registrazione dei certificati rappresentativi di Quote per l'ammissione alla pubblica distribuzione;
 - costi per la valutazione del merito di credito del Fondo effettuata da agenzie di rating riconosciute a livello nazionale e internazionale, nonché costi di calcolo dei valori di rischio e di performance, ove la Società di gestione abbia incaricato terzi a tale scopo;
 - una proporzione ragionevole delle spese di pubblicità e altri costi sostenuti direttamente in relazione all'offerta e distribuzione di Quote;
 - costi relativi all'utilizzo di nomi di Indici, in particolare, imposte di licenza;
 - costi e commissioni sostenuti dalla Società di gestione e da terzi designati da quest'ultima, relativamente all'acquisizione, utilizzo e manutenzione di sistemi informatici interni o di terzi utilizzati dalla gestione del Fondo;
 - costi relativi all'ottenimento e alla conservazione di uno status che autorizzi l'investimento diretto in attività di un paese ovvero ad agire direttamente come socio contraente nei mercati di un paese.

§ 18 Reporting

1. Il Fondo e i relativi libri contabili sono soggetti al controllo di una società di revisione designata dalla Società di gestione.

2. Entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, la Società di gestione pubblica una relazione annuale certificata del Fondo.
3. Entro due mesi dal termine del primo semestre dell'esercizio finanziario, la Società di gestione pubblica una relazione semestrale non certificata del Fondo.
4. Le relazioni possono essere richieste presso la Società di gestione, il Depositario, l'Agente di pagamento e l'Agente per le informazioni.

§ 19 Durata e liquidazione del Fondo e revoca della Società di gestione

1. Il Fondo è costituito a tempo indeterminato, tuttavia può essere liquidato in qualsiasi momento su delibera della Società di gestione.
2. La Società di gestione può risolvere il contratto relativo alla gestione del Fondo con un preavviso minimo di tre mesi. In tal caso, sarà pubblicato un avviso sul *Mémorial* e su almeno due quotidiani (da specificare al momento) di quei paesi in cui le Quote del Fondo sono ammesse alla pubblica distribuzione. Con la risoluzione del contratto cessa qualsivoglia diritto della Società di gestione all'amministrazione del Fondo e il diritto di disporre del Fondo si trasferisce al Depositario, che procederà alla liquidazione ai sensi del paragrafo 3 e provvederà a distribuire i proventi di liquidazione ai Titolari di Quote. Durante il periodo della liquidazione, il Depositario può rivendicare il diritto alla commissione di gestione ai sensi del § 17 del Regolamento di gestione. Con il consenso dell'Autorità di vigilanza, tuttavia, la Società di gestione può evitare di procedere a liquidazione e distribuzione e, in conformità al presente Regolamento di gestione, decidere di conferire la gestione del Fondo a un'altra Società di gestione lussemburghese.
3. In caso di liquidazione del Fondo, sarà pubblicato un avviso sul *Mémorial* e su almeno due quotidiani (da specificare al momento) di quei paesi in cui le Quote del Fondo sono ammesse alla pubblica distribuzione. A decorrere dal giorno dell'adozione della delibera di liquidazione del Fondo, cesserà l'emissione delle Quote. Queste potranno essere rimborsate fino alla liquidazione, purché sia possibile garantire un equo trattamento dei Titolari di Quote. Le attività del Fondo verranno vendute e il Depositario provvederà a distribuire ai Titolari di Quote, secondo i rispettivi diritti, i proventi di liquidazione al netto dei costi di liquidazione e degli altri oneri, nelle modalità definite dalla Società di gestione o dagli eventuali liquidatori designati da quest'ultima, ovvero dal Depositario di concerto con l'Autorità di vigilanza. Ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, i proventi di liquidazione non riscossi al termine del processo di liquidazione

vengono convertiti in euro e depositati dal Depositario per conto dei Titolari di Quote aventi diritto presso la “Caisse de Consignation” di Lussemburgo, dove decadono se non rivendicati entro lo scadere dei termini previsti per legge.

§ 20 Incorporazione

Nel rispetto delle condizioni riportate di seguito, la Società di gestione può decidere di incorporare il Fondo in un altro Fondo gestito dalla medesima o da un'altra società di gestione. Tale decisione può avvenire nei seguenti casi:

- qualora, in un determinato giorno di valutazione, il patrimonio netto del Fondo scenda al di sotto dell'importo considerato minimo ai fini di una gestione economicamente efficiente del Fondo stesso;
- qualora una variazione significativa della situazione politico-economica ovvero motivi di redditività impediscano una gestione economicamente efficiente del Fondo.

L'incorporazione è attuabile soltanto nella misura in cui la politica d'investimento del Fondo incorporante non sia in contrasto con quella del Fondo incorporato. L'incorporazione avviene tramite la liquidazione del Fondo incorporato e la contestuale acquisizione di tutte le attività di quest'ultimo da parte del Fondo incorporante.

In caso di delibera di incorporazione di Fondi da parte della Società di gestione, l'avviso verrà pubblicato su un quotidiano designato di volta in volta dalla stessa Società di gestione in quei paesi in cui le Quote del Fondo incorporato sono oggetto di pubblica distribuzione. Nei 30 giorni successivi, i Titolari di Quote del Fondo incorporato hanno il diritto di richiedere gratuitamente il rimborso totale o parziale delle Quote in loro possesso, al rispettivo valore determinato secondo la procedura descritta al § 14 del Regolamento di gestione, e in conformità al § 16 del Regolamento di gestione. Le Quote dei Titolari che non ne abbiano richiesto il rimborso verranno convertite in Quote del Fondo incorporante sulla base del rispettivo valore nel giorno di entrata in vigore dell'incorporazione, con un'eventuale compensazione dei saldi a favore dei Titolari di Quote.

La delibera per l'incorporazione di un Fondo in un Fondo estero è di competenza dell'Assemblea dei Titolari di Quote del Fondo incorporato.

La Società di gestione provvederà a pubblicare l'avviso di convocazione di detta Assemblea due volte, a distanza di almeno otto giorni, e otto giorni prima dell'Assemblea, su un quotidiano designato di volta

in volta dalla stessa Società di gestione in quei paesi in cui le Quote del Fondo incorporato sono oggetto di pubblica distribuzione. Per la delibera relativa all'incorporazione del Fondo in un Fondo estero è richiesta la presenza di un numero legale di almeno il 50% delle Quote in circolazione; l'Assemblea potrà deliberare con una maggioranza dei $\frac{2}{3}$ delle Quote presenti o rappresentate mediante apposita delega; la delibera vincola soltanto i Titolari di Quote che si pronuncino a favore dell'incorporazione. In seguito alla delibera di fusione con un Fondo estero, qualora non tutti i Titolari di Quote abbiano espresso voto favorevole alla fusione, il Fondo viene liquidato ai sensi del § 19 paragrafo 3 del Regolamento di gestione.

§ 21 Modifiche al Regolamento di gestione

1. Previa autorizzazione del Depositario, in qualsiasi momento la Società di gestione ha facoltà di modificare, in toto o in parte, il presente Regolamento di gestione.
2. Le modifiche apportate al presente Regolamento di gestione vengono di volta in volta depositate presso il Registro delle imprese del Granducato del Lussemburgo e la relativa notifica viene pubblicata sul *Mémorial*.

§ 22 Prescrizione dei diritti

I diritti dei Titolari di Quote nei confronti della Società di gestione o del Depositario si prescrivono decorsi cinque anni dal giorno in cui essi hanno avuto origine.

§ 23 Luogo di adempimento, Foro competente e Lingua ufficiale

1. Il luogo di adempimento è la sede della Società di gestione.
2. La giurisdizione in capo a eventuali controversie insorte tra i Titolari di Quote, la Società di gestione e il Depositario spetta al tribunale di competenza nel Granducato del Lussemburgo. Qualora alcuni investitori residenti in altri stati nei quali vengono distribuite le Quote rivendichino diritti in relazione alla sottoscrizione e al rimborso di Quote nei confronti della Società di gestione o del Depositario, questi ultimi hanno la facoltà di sottoporsi e sottoporre il Fondo al diritto e alla giurisdizione di detti altri stati.
3. La lingua ufficiale del contratto è la lingua tedesca. La Società di gestione e il Depositario possono dichiarare vincolanti per se stessi e per il Fondo eventuali traduzioni in lingue di paesi nei quali le Quote sono ammesse alla pubblica distribuzione.

Regolamento di gestione

Oltre al Regolamento di gestione di cui sopra, Ras Lux Fund è soggetto alle disposizioni integrative riportate di seguito, che in taluni casi possono essere in contrasto con quelle sinora esposte.

Sezione specifica

§ 24 Denominazione del Fondo e dei Comparti

La denominazione del Fondo è Ras Lux Fund; le denominazioni dei Comparti sono le seguenti: RAS LUX BOND EUROPE, RAS LUX EQUITY EUROPE, RAS LUX SHORT TERM DOLLAR, RAS LUX SHORT TERM EUROPE.

§ 25 Il Fondo e i Comparti

1. Il Fondo si compone di uno o più Comparti ai sensi dell'Art. 133 della Legge. Il Fondo è costituito dal complesso dei Comparti. I Titolari di Quote hanno diritto a una porzione del Fondo in misura proporzionale alle rispettive Quote di partecipazione in uno o più Comparti.
2. Ciascun Comparto è considerato un'entità separata in relazione ai Titolari di Quote. In deroga all'Articolo 2093 del Codice Civile lussemburghese, le attività di un particolare Comparto rispondono esclusivamente dei debiti e degli obblighi di detto Comparto, anche quelli contratti nei confronti di terzi.
3. La Società di gestione può di volta in volta avviare nuovi Comparti. In tal caso, i Prospetti Informativi di offerta saranno integrati con l'aggiunta delle rispettive schede informative. Inoltre, ai sensi dei §§ 19 e 20 del Regolamento di gestione, la Società di gestione può sciogliere Comparti già esistenti o accorparli con altri Comparti o Fondi.
4. Tutte le Quote di un Comparto godono dei medesimi diritti, salvo qualora la Società di gestione non decida di emettere classi diverse all'interno di un Comparto.

§ 26 Depositario

Il Depositario del Fondo è RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Granducato del Lussemburgo.

§ 27 Obiettivi e principi d'investimento del Fondo

1. Conformemente alle disposizioni di legge e alle normative vigenti nel paese in cui investe il Fondo, la politica d'investimento di ciascun Comparto persegue un'ampia diversificazione dei rischi di carattere politico, geografico e valutario, nonché dei rischi relativi alle specifiche tipologie di titoli e insiti in ciascun Comparto.

Nel perseguire tale obiettivo di investimento, la Società di gestione offre agli investitori una gamma di Comparti, le cui politiche di investimento sono descritte in dettaglio nelle schede informative riportate alle pagine seguenti. Ciascun Comparto può detenere, in via accessoria e per un periodo di tempo limitato, liquidità nella valuta dei paesi nei quali il Fondo può investire.

Inoltre, nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio (anche a fini di copertura), la Società di gestione può utilizzare tecniche e strumenti in relazione ai Comparti (ai sensi dei §§ 8 e 9 del Regolamento di gestione e alle note contenute nella sezione "Uso di tecniche e strumenti e rischi specifici connessi a tale uso") e ricorrere a prestiti a breve termine ai sensi del § 11 del Regolamento di gestione.

In nessun caso, nell'uso di tali tecniche e strumenti, i Comparti potranno discostarsi dai rispettivi obiettivi d'investimento illustrati nelle schede informative riportate di seguito.

La Società di gestione investirà le attività di ciascun Comparto in titoli e altre attività consentite, dopo un'approfondita analisi di tutte le informazioni disponibili e previa un'attenta valutazione dei rischi e delle opportunità. La performance di un Comparto, tuttavia, è sempre legata alle fluttuazioni di prezzo dei mercati di titoli. Pertanto non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento degli obiettivi della politica d'investimento dei Comparti.

Gli investitori si fanno carico del rischio di ottenere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.

Diversificazione del rischio limitata

In deroga al § 6, paragrafi da 1 a 4 del Regolamento di gestione, la Società di gestione può decidere di investire, in conformità al principio della diversificazione del rischio, fino al 100% delle attività di un Comparto in titoli e strumenti del mercato monetario di emittenti diversi, offerti o garantiti dall'Unione europea, dalla Banca Centrale Europea, da uno stato membro dell'UE o suo ente amministrativo centrale, regionale o locale, da uno stato membro dell'OCSE o da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico cui appartenga almeno uno degli stati membri dell'UE, purché tali titoli e strumenti del mercato monetario siano stati offerti nel quadro di almeno sei diverse emissioni e purché i titoli e gli strumenti del mercato monetario della stessa emissione non superino il 30% del patrimonio netto del Comparto.

§ 28 Registro dei Titolari di Quote, conferma scritta delle iscrizioni ed emissione di certificati

1. La Società di gestione o terzi da essa designati conducono un registro dei Titolari di Quote, che riporta le Quote in circolazione del Fondo; presso il Depositario è conservata una copia di tale registro.
2. La Società di gestione o terzi da essa designati emettono, per ciascuna sottoscrizione effettuata direttamente o tramite agenti da essa preposti a tale funzione, una conferma scritta della registrazione delle Quote o frazioni di Quote. I diritti conferiti alle frazioni di Quote vengono esercitati in relazione alle rispettive frazioni di Quote detenute; ciò non si applica tuttavia al diritto di voto, che può essere esercitato esclusivamente in caso di possesso di Quote intere.
3. Ciascun Titolare di Quote può richiedere, a proprio rischio, l'emissione di certificati nominativi o al portatore che diano diritto a una o più Quote del Fondo. La Società di gestione o terzi da essa designati possono applicare una commissione forfetaria di 100 euro per l'emissione di ciascun certificato nominativo o al portatore. Non è prevista la consegna di certificati al portatore per frazioni di Quote.
4. Tutti i certificati rappresentativi di Quote portano la firma del Presidente del Consiglio di amministrazione della Società di gestione e di un responsabile commerciale del Depositario. Sono considerate valide le firme apposte mediante stampigliatura.

§ 29 Valuta base, Prezzo di sottoscrizione e rimborso, Commissioni e costi a carico dei Titolari di Quote, Prerogative, Prelievi regolari

1. La valuta base del Fondo e dei Comparti è l'euro, fatta eccezione per il Comparto RAS LUX SHORT TERM DOLLAR, la cui valuta base è il dollaro USA.
2. Il calcolo del prezzo di sottoscrizione e di rimborso delle Quote viene effettuato ogni giorno di valutazione dalla Società di gestione ovvero da terzi da essa incaricati e indicati nel Prospetto Informativo di offerta. Il prezzo di sottoscrizione è pari al Valore Netto d'Inventario maggiorato dei costi e delle commissioni di cui al paragrafo 4, salvo qualora questi ultimi non vengano ridotti ai sensi del paragrafo 6. Il prezzo di rimborso è pari al Valore Netto d'Inventario, dedotte le commissioni di cui al paragrafo 8. Qualora il prezzo di sottoscrizione o di rimborso venga versato in una valuta diversa dalla valuta base del Comparto, la Società di gestione applicherà il tasso di cambio medio in vigore il Giorno di valutazione nel quale viene calcolato il rispettivo Valore Netto d'Inventario.

3. La Società di gestione non può emettere Quote prima che il controvalore del prezzo di sottoscrizione (al netto dei costi e delle commissioni di cui al seguente paragrafo 4) venga versato nel Comparto prescelto dall'investitore. Nel rispetto delle disposizioni di cui al § 14 della Sezione generale del presente Regolamento di gestione, è possibile pagare gli importi degli investimenti nelle modalità esposte di seguito:
 - a) un investimento minimo iniziale pari a 1.000 euro, compresi i costi e le commissioni di cui al paragrafo 4, all'atto della prima sottoscrizione.
Ove la prima sottoscrizione riguardi più Comparti e avvenga tramite il medesimo modulo di sottoscrizione, l'importo di investimento minimo iniziale si riferisce al complesso di tutte le sottoscrizioni effettuate mediante detto modulo. L'importo minimo d'investimento per ciascun Comparto non deve in ogni caso essere inferiore a 50 euro;
 - b) l'investimento minimo per le sottoscrizioni successive nel medesimo o in un altro Comparto è pari a 50 euro.
4. La Società di gestione o terzi da essa designati sono autorizzati ad addebitare per ciascun Comparto, in aggiunta ai pagamenti effettuati dal Titolare di Quote, oltre alle tasse e alle imposte di bollo eventualmente dovute per la sottoscrizione e l'emissione di Quote nei rispettivi paesi di residenza, i seguenti importi:
 - a) una Commissione di vendita calcolata come percentuale dell'importo da pagare secondo le modalità esposte di seguito:
 - 3,0% per importi inferiori a 25.000 euro
 - 2,5% per importi compresi tra 25.000 euro e 50.000 euro
 - 2,0% per importi compresi tra 50.000 euro e 100.000 euro
 - 1,5% per importi compresi tra 100.000 euro e 150.000 euro
 - 1,0% per importi pari o superiori a 150.000 euro.
 - b) una commissione forfetaria pari a 2 euro per ciascun pagamento e ciascun Comparto.
5. La Società di gestione provvede a garantire una corretta pubblicazione dei prezzi delle Quote nei paesi nei quali il Fondo e i relativi Comparti sono ammessi alla pubblica distribuzione, eventualmente anche tramite pubblicazione sul sito Internet della Società di gestione stessa.
6. Al fine di agevolare gli investimenti progressivi nel Fondo da parte dei Titolari di Quote, la commissione di vendita applicata ai pagamenti in conformità al paragrafo 3 del presente articolo corrisponde, dopo il primo pagamento, alla commissione di vendita applicabile al totale dei pagamenti nuovi e precedenti effettuati, e le vendite da parte dello stesso Titolare di Quote non vengono

tenute in considerazione. Sono inclusi anche i Fondi di Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A.

Questa agevolazione vale unicamente per le Quote distribuite in Italia.

7. I Titolari di Quote possono richiedere alla Società di gestione, direttamente o tramite terzi delegati, il rimborso di Quote al fine di investire i relativi proventi in altri prodotti o servizi del Gruppo Allianz.
8. Dall'importo del rimborso possono essere detratte le imposte di bollo, tasse e altre commissioni eventualmente applicabili all'atto del rimborso delle Quote. Dette commissioni sono a carico del Titolare di Quote.
Per ciascuna operazione di rimborso, la Società di gestione o altra sede da essa nominata come ufficio di collocamento ordina sottrarre dall'importo da corrispondere al Titolare di Quote una commissione forfetaria di:
 - a) 10 euro per ciascun assegno, ove il Titolare di Quote richieda pagamento con assegno;
 - b) 5 euro per ciascuna operazione di rimborso effettuata con qualsiasi altra modalità di pagamento.
9. I Titolari di Quote che non sono in possesso di certificati sono autorizzati a prelievi periodici e automatici previa indicazione dell'importo, della data d'inizio e della frequenza del prelievo, che non può essere inferiore a un mese.
Il Titolare di Quote può richiedere il rimborso periodico all'atto della sottoscrizione ovvero mediante richiesta scritta, che deve pervenire alla Società di gestione almeno 15 giorni prima della data d'inizio desiderata per il rimborso. Il Titolare di Quote può risolvere in qualsiasi momento il piano di prelievo mediante richiesta scritta, che deve pervenire alla Società di gestione almeno 15 giorni prima del rimborso. La risoluzione del piano di prelievo è gratuita per il Titolare di Quote. Con il medesimo preavviso, il partecipante può dare istruzione alla Società di gestione di non effettuare il rimborso alla scadenza prevista; in questo caso, tale istruzione non comporta l'annullamento del piano di prelievo.
Qualora il corrispettivo delle Quote in possesso del Titolare non fosse sufficiente all'esecuzione del rimborso periodico, alla scadenza prevista la Società di gestione non effettuerà alcun tipo di rimborso, nemmeno parziale.
Per ciascun prelievo periodico, ivi compresi i rimborsi di cui al paragrafo 7 del presente articolo, viene applicata una commissione forfetaria pari a:
 - a) 10 euro per ciascun assegno, ove il Titolare di Quote richieda pagamento con assegno;
 - b) 5 euro per ciascuna operazione di rimborso effettuata con qualsiasi altra modalità di pagamento.

§ 30 Costi

1. La commissione per le funzioni di gestione e amministrazione centrale dei Comparti è indicata nella scheda informativa di ciascun Comparto e viene calcolata sul Valore Netto d'Inventario sulla base delle partecipazioni e dei corsi all'ultimo giorno lavorativo del mese in questione.
La Società di gestione può decidere di applicare una commissione inferiore.
2. Per le mansioni di amministrazione e custodia delle attività del Comparto, il Depositario riceve una commissione di importo pari allo 0,50% annuo, calcolata sul Valore Netto d'Inventario sulla base delle partecipazioni e dei corsi all'ultimo giorno lavorativo del mese in questione. Il Depositario può decidere di applicare una commissione inferiore.
3. Il pagamento della commissione di gestione e amministrazione centrale avviene su base mensile a fine mese. Il pagamento della commissione di custodia avviene su base trimestrale.
4. Oltre alla commissione di cui al paragrafo 2, il Depositario riceve una commissione di amministrazione pari allo 0,125% di ogni operazione in titoli, salvo che sulla medesima siano già applicabili i normali oneri bancari. Il Depositario può decidere di applicare una commissione di amministrazione inferiore.
5. Oltre alle commissioni e remunerazioni sopra citate, sono a carico di ciascun Comparto le spese di cui al § 17 paragrafo 2 del Regolamento di gestione, ove esse siano in relazione al rispettivo patrimonio.

§ 31 Classi e conversione di Quote

1. Per ogni Comparto possono essere emesse più Classi di Quote, che possono variare quanto a oneri, utilizzo del reddito, soggetti autorizzati a investire, importo minimo dell'investimento, valuta di riferimento o altre caratteristiche. Tutte le Quote partecipano al reddito e ai proventi di liquidazione della loro Classe in modo paritario.
2. Al momento la Società di gestione non ha avviato più Classi di Quote all'interno di un medesimo Comparto.
3. In qualsiasi momento i Titolari di Quote possono richiedere la conversione, totale o parziale, delle Quote di un Comparto in loro possesso al prezzo di rimborso valido di volta in volta, presentando gli eventuali certificati rappresentativi di Quote ed effettuando una richiesta di rimborso presso il Depositario, la Società di gestione, l'Agente di pagamento o l'Agente per le informazioni indicati nel Supplemento. Le richieste di conversione pervenute presso la Società di gestione o in altra sede da essa nominata come ufficio di collocamento ordini in un giorno di valutazione entro le ore 15.00 CET o CEST saranno effettuate al prezzo di rimborso del successivo

Giorno di valutazione, non ancora noto all'atto della presentazione della richiesta di conversione.

Le richieste di conversione ricevute in momenti successivi saranno effettuate al prezzo di rimborso non ancora noto del Giorno di valutazione seguente.

4. La Società di gestione non può effettuare la conversione delle Quote durante un periodo di sospensione del calcolo del Valore Netto d'Inventario di uno dei Comparti interessati. Per ciascuna operazione di conversione eseguita è prevista una commissione forfetaria pari a 10 euro.

§ 32 Utilizzo del reddito

Il reddito realizzato attraverso l'investimento in un Comparto e gli utili sui prezzi non vengono distribuiti ai Titolari di Quote, bensì reinvestiti nel rispettivo Comparto.

In deroga al § 14 punto 2 del Regolamento di gestione, gli ordini di acquisto di Quote pervenuti presso la Società di gestione o in altra sede da essa nominata come ufficio di collocamento ordini in un Giorno di valutazione entro le ore 15.00 CET o CEST saranno effettuati al prezzo di sottoscrizione del Giorno di valutazione successivo. Gli ordini di acquisto di Quote pervenuti dopo tale orario saranno effettuati al prezzo di sottoscrizione del Giorno di valutazione successivo al Giorno di valutazione seguente.

La Società di gestione non può emettere Quote prima che il controvalore del prezzo di sottoscrizione

(al netto dei costi e delle commissioni di cui al § 15 paragrafo 4 a carico dei Titolari di Quote) sia stato versato nel Comparto prescelto dall'investitore.

In deroga al § 14 punto 7 del Regolamento di gestione, le richieste di rimborso pervenute presso la Società di gestione o in altra sede da essa nominata come ufficio di collocamento ordini in un Giorno di valutazione entro le ore 15.00 CET o CEST saranno effettuate al prezzo di rimborso del Giorno di valutazione successivo. Le richieste di rimborso pervenute dopo tale orario saranno effettuate al prezzo di rimborso del Giorno di valutazione successivo al Giorno di valutazione seguente. Il pagamento del prezzo di rimborso viene effettuato nella valuta di riferimento del Comparto entro e non oltre i 15 giorni lavorativi successivi.

6. Ai sensi dei §§ 19 e 20 del Regolamento di gestione, la Società di gestione può sciogliere classi di Quote esistenti o accorparle con altri Fondi o classi di Quote.

§ 33 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Fondo e dei Comparti ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

§ 34 Entrata in vigore

L'ultima modifica del presente Regolamento di gestione è entrata in vigore in data 21 giugno 2008.

Comparti gestiti da Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Al momento della stampa del presente Prospetto Informativo di vendita, Allianz Global Investors Luxembourg S.A. ha in gestione i seguenti Fondi:

Nome del Fondo

Allianz Commodities Strategy
Allianz Flexible Asset I
Allianz Flexible Asset II
Allianz Flexible Asset III
Allianz Global Investors IndexPLUS
Allianz Global Selection Balance
Allianz Horizont Fonds
Allianz PIMCO LiquiditätsManager
Allianz RCM Defensive Strategy
Allianz RCM Global Champion
Allianz RCM Single Express
Allianz RCM Systematic Multi Strategy
Allianz Suisse - Strategy Fund
Allianz Top Protect
Allianz ZinsManager
Allianz-dit Bondselect US \$
Allianz-dit Bondspezial
Allianz-dit Bonus Barriere
Allianz-dit BRIC Stars
Allianz-dit Business Cash
Allianz-dit Cash Euro
Allianz-dit Corporate Bond Europa
Allianz-dit Corporate Bond Europa HiYield
Allianz-dit Deep Discount
Allianz-dit Euro Bond Real Return
Allianz-dit Euro Bond Total Return
Allianz-dit Euro Garantie
Allianz-dit Euro Laufzeitfonds 2008
Allianz-dit Euro Laufzeitfonds 2010
Allianz-dit Euro Protect Dynamic
Allianz-dit Euro Protect Dynamic II
Allianz-dit Euro Protect Dynamic III
Allianz-dit Euro Protect Dynamic Plus
Allianz-dit Euro Rentenfonds »K4«
Allianz-dit Europa Renten »T«
Allianz-dit Europazins »K«
Allianz-dit Express Strategie
Allianz-dit FinanzPlan 2015
Allianz-dit FinanzPlan 2020
Allianz-dit FinanzPlan 2025
Allianz-dit FinanzPlan 2030
Allianz-dit FinanzPlan 2035
Allianz-dit FinanzPlan 2040
Allianz-dit FinanzPlan 2045
Allianz-dit FinanzPlan 2050
Allianz-dit Garantiefonds Klassik 100
Allianz-dit Global Bond High Grade
Allianz-dit Global Bond Low Duration (Euro)

Allianz-dit Global Fund Selection
Allianz-dit High Dividend Discount
Allianz-dit Japan Protect Dynamic Plus
Allianz-dit Money Market PLUS (Euro)
Allianz-dit Money Market US \$
Allianz-dit Rendite Extra
Allianz-dit Small Cap Europa
Allianz-dit Stiftungsfonds Balanced
Allianz-dit Tiger Fund
dit-Fonds Portfolio Ertrag
dit-Garantie Plus 2012

Dresdner FondsManagement Balance
Dresdner FondsManagement Chance
Dresdner FondsManagement Substanz
Dresdner FondsManagement Wachstum
DRESDNER HIGH YIELD INCOME FUND
Dresdner PrivatePortfolio Income
Dresdner PrivatePortfolio Balance
Dresdner PrivatePortfolio Growth
Dresdner PrivatePortfolio Chance
Dresdner VermögensManagement Balance
Dresdner VermögensManagement Chance
Dresdner VermögensManagement Substanz
Dresdner VermögensManagement Wachstum
Dresdner Vermögensplan 15
Dresdner Vermögensplan 25
Dresdner Vermögensplan 35
Dresdner Vermögensplan 65
Dresdner Vermögensplan 80

LEO-FONDS

MetallRente FONDS PORTFOLIO
MLP absolute return 150
MLP absolute return 300
OLB-FondsConceptPlus Ertrag
OLB-FondsConceptPlus Wachstum
OLB-FondsConceptPlus Chance
PremiumMandat Balance
PremiumMandat Defensiv
PremiumMandat Dynamik
Premium Mandat Dynamik Plus
Ras Lux Fund

e dieci società d'investimento costituite come "Société d'Investissement à Capital Variable" (SICAV), quattro Fondi comuni d'investimento specializzati costituiti come "fonds commun de placement" (FCP) - "fonds d'investissement spécialisé" (FIS) e tre Fondi comuni d'investimento specializzati costituiti come "Société d'Investissement à Capital Variable" (SICAV) - "fonds d'investissement spécialisé" (FIS).

Supplemento 1: Modulo di sottoscrizione

Ras Lux Fund
Fondo d'investimento costituito come Fondo a ombrello

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Società di gestione di Ras Lux Fund

Io sottoscritto/a, _____
nato/a a _____ il _____ cittadinanza _____
residente in _____ via _____

Io sottoscritto/a, _____
nato/a a _____ il _____ cittadinanza _____
residente in _____ via _____

Io sottoscritto/a, _____
nato/a a _____ il _____ cittadinanza _____
residente in _____ via _____

dopo avere ricevuto e preso visione del Prospetto Informativo di offerta e del Regolamento di gestione del Fondo, e dopo averne accettato le condizioni, richiedo di acquistare partecipazioni nel/nei seguente/i Comparto/i:

- A RAS LUX BOND EUROPE
- B RAS LUX EQUITY EUROPE
- C RAS LUX SHORT TERM DOLLAR
- D RAS LUX SHORT TERM EUROPE

La partecipazione a Ras Lux Fund avviene tramite **versamento in unica soluzione** dell'importo di (incl. commissioni e costi di sottoscrizione)

- per il Comparto A _____
- per il Comparto B _____
- per il Comparto C _____
- per il Comparto D _____

Luogo _____ Data, _____

Firma _____

RAS LUX BOND EUROPE

Scheda informativa

INFORMAZIONI ESSENZIALI

ISIN	LU0055869092
WKN	A0B7SF
Valuta base	Euro
Commissione di vendita	Addebitata conformemente alle disposizioni di cui al capitolo "Commissioni e costi a carico dei Titolari di Quote e prerogative" e ai sensi del § 29 paragrafo 4 del Regolamento di gestione
Importo minimo d'investimento	In base alle disposizioni del § 29 paragrafo 3 del Regolamento di gestione
Commissione di gestione e Amministrazione centrale ⁽¹⁾	0,092% mensile (1,104% annuo)

(1) Per l'applicazione di questa commissione, viene calcolato il Valore Netto d'Inventario del Comparto sulla base delle partecipazioni e dei corsi all'ultimo giorno lavorativo del mese in questione. La Società di gestione può decidere di applicare una commissione inferiore.

<i>Taxe d'abonnement</i>	0,05% annuo
Utilizzo del reddito	Accumulazione annuale al 31 dicembre
Esercizio finanziario	1° gennaio - 31 dicembre

OBIETTIVI E PRINCIPI D'INVESTIMENTO

RAS LUX BOND EUROPE investe principalmente in obbligazioni offerte da emittenti europei e/o scambiate su mercati europei.

Nell'ottica della sua politica d'investimento, il Comparto può perseguire qualsiasi strategia finalizzata a incrementare il reddito a fronte di un livello di rischio ragionevole.

Inoltre, nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio (anche a fini di copertura), la Società di gestione può utilizzare tecniche e strumenti in relazione ai Comparti (ai sensi dei §§ 8 e 9 del Regolamento di gestione e alle note contenute nella sezione "Uso di tecniche e strumenti e rischi specifici connessi a tale uso") e ricorrere a prestiti a breve termine ai sensi del § 11 del Regolamento di gestione.

In nessun caso il Comparto potrà discostarsi dai suoi obiettivi d'investimento dichiarati nell'uso di tali tecniche e strumenti.

La Società di gestione investirà le attività del Comparto in titoli e altre attività consentite, dopo un'approfondita analisi di tutte le informazioni disponibili e previa un'attenta valutazione dei rischi e delle opportunità. La performance delle Quote del Comparto, tuttavia, è sempre legata alle fluttuazioni di prezzo dei mercati di titoli. Pertanto non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento degli obiettivi della politica d'investimento del Comparto.

Gli investitori si fanno carico del rischio di ottenere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.

DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO LIMITATA

In deroga al § 6, paragrafi da 1 a 4 del Regolamento di gestione, la Società di gestione può decidere di investire, in conformità al principio della diversificazione del rischio, fino al 100% delle attività di un Comparto in titoli e strumenti del mercato monetario di emittenti diversi, offerti o garantiti dall'Unione europea, dalla Banca Centrale Europea, da uno stato membro dell'UE o suo ente amministrativo centrale, regionale o locale, da uno stato membro dell'OCSE o da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico cui appartenga almeno uno degli stati membri dell'UE, purché tali titoli e strumenti del mercato monetario siano stati offerti nel quadro di almeno sei diverse emissioni e purché i titoli e gli strumenti del mercato monetario della stessa emissione non superino il 30% del patrimonio netto del Comparto.

RAS LUX EQUITY EUROPE

Scheda informativa

INFORMAZIONI ESSENZIALI

ISIN	LU0055868441
WKN	A0B7SG
Valuta base	Euro
Commissione di vendita	Addebitata conformemente alle disposizioni di cui al capitolo "Commissioni e costi a carico dei Titolari di Quote e prerogative" e ai sensi del § 29 paragrafo 4 del Regolamento di gestione
Importo minimo d'investimento	In base alle disposizioni del § 29 paragrafo 3 del Regolamento di gestione
Commissione di gestione e Amministrazione centrale ⁽¹⁾	0,15% mensile (1,80% annuo)

(1) Per l'applicazione di questa commissione, viene calcolato il Valore Netto d'Inventario del Comparto sulla base delle partecipazioni e dei corsi all'ultimo giorno lavorativo del mese in questione. La Società di gestione può decidere di applicare una commissione inferiore.

<i>Taxe d'abonnement</i>	0,05% annuo
Utilizzo del reddito	Accumulazione annuale al 31 dicembre
Esercizio finanziario	1° gennaio - 31 dicembre

OBIETTIVI E PRINCIPI D'INVESTIMENTO

RAS LUX EQUITY EUROPE investe principalmente in azioni offerte da aziende europee e/o scambiate su mercati europei.

Nell'ottica della sua politica d'investimento, il Comparto può perseguire qualsiasi strategia finalizzata a incrementare il reddito a fronte di un livello di rischio ragionevole.

Inoltre, nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio (anche a fini di copertura), la Società di gestione può utilizzare tecniche e strumenti in relazione ai Comparti (ai sensi dei §§ 8 e 9 del Regolamento di gestione e alle note contenute nella sezione "Uso di tecniche e strumenti e rischi specifici connessi a tale uso") e ricorrere a prestiti a breve termine ai sensi del § 11 del Regolamento di gestione.

In nessun caso il Comparto potrà discostarsi dai suoi obiettivi d'investimento dichiarati nell'uso di tali tecniche e strumenti.

La Società di gestione investirà le attività del Comparto in titoli e altre attività consentite, dopo un'approfondita analisi di tutte le informazioni disponibili e previa un'attenta valutazione dei rischi e delle opportunità. La performance delle Quote del Comparto, tuttavia, è sempre legata alle fluttuazioni di prezzo dei mercati di titoli. Pertanto non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento degli obiettivi della politica d'investimento del Comparto.

Gli investitori si fanno carico del rischio di ottenere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.

RAS LUX SHORT TERM DOLLAR

Scheda informativa

INFORMAZIONI ESSENZIALI

ISIN	LU0068032530
WKN	A0B7SH
Valuta base	Dollaro USA
Commissione di vendita	Addebitata conformemente alle disposizioni di cui al capitolo "Commissioni e costi a carico dei Titolari di Quote e prerogative" e ai sensi del § 29 paragrafo 4 del Regolamento di gestione
Importo minimo d'investimento	In base alle disposizioni del § 29 paragrafo 3 del Regolamento di gestione
Commissione di gestione e Amministrazione centrale ⁽¹⁾	0,06% mensile (0,72% annuo)

(1) Per l'applicazione di questa commissione, viene calcolato il Valore Netto d'Inventario del Comparto sulla base delle partecipazioni e dei corsi all'ultimo giorno lavorativo del mese in questione. La Società di gestione può decidere di applicare una commissione inferiore.

<i>Taxe d'abonnement</i>	0,01% annuo
Utilizzo del reddito	Accumulazione annuale al 31 dicembre
Esercizio finanziario	1° gennaio - 31 dicembre

OBIETTIVI E PRINCIPI D'INVESTIMENTO

RAS LUX SHORT TERM DOLLAR investe principalmente in titoli fruttiferi (incluse le obbligazioni senza cedola) a breve termine denominati in dollari USA, strumenti del mercato monetario e depositi. Il Comparto adotterà una *duration* massima di dodici mesi.

Nell'ottica della sua politica d'investimento, il Comparto può perseguire qualsiasi strategia finalizzata a incrementare il reddito a fronte di un livello di rischio ragionevole.

Inoltre, nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio (anche a fini di copertura), la Società di gestione può utilizzare tecniche e strumenti in relazione ai Comparti (ai sensi dei §§ 8 e 9 del Regolamento di gestione e alle note contenute nella sezione "Uso di tecniche e strumenti e rischi specifici connessi a tale uso"), i quali si riferiscono alle attività descritte al paragrafo 1 del presente Capitolo, e ricorrere a prestiti a breve termine ai sensi del § 11 del Regolamento di gestione.

In nessun caso il Comparto potrà discostarsi dai suoi obiettivi d'investimento dichiarati nell'uso di tali tecniche e strumenti.

La Società di gestione investirà le attività del Comparto in titoli e altre attività consentite, dopo un'approfondita analisi di tutte le informazioni disponibili e previa un'attenta valutazione dei rischi e delle opportunità. La performance delle Quote di un Comparto, tuttavia, è sempre legata alle fluttuazioni di prezzo dei mercati di titoli. Pertanto non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento degli obiettivi della politica d'investimento.

Gli investitori si fanno carico del rischio di ottenere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.

DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO LIMITATA

In deroga al § 6, paragrafi da 1 a 4 del Regolamento di gestione, la Società di gestione può decidere di investire, in conformità al principio della diversificazione del rischio, fino al 100% delle attività di un Comparto in titoli e strumenti del mercato monetario di emittenti diversi, offerti o garantiti dall'Unione europea, dalla Banca Centrale Europea, da uno stato membro dell'UE o suo ente amministrativo centrale, regionale o locale, da uno stato membro dell'OCSE o da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico cui appartenga almeno uno degli stati membri dell'UE, purché tali titoli e strumenti del mercato monetario siano stati offerti nel quadro di almeno sei diverse emissioni e purché i titoli e gli strumenti del mercato monetario della stessa emissione non superino il 30% del patrimonio netto del Comparto.

RAS LUX SHORT TERM EUROPE

Scheda informativa

INFORMAZIONI ESSENZIALI

ISIN	LU0068032704
WKN	A0B7SJ
Valuta base	Euro
Commissione di vendita	Addebitata conformemente alle disposizioni di cui al capitolo "Commissioni e costi a carico dei Titolari di Quote e prerogative" e ai sensi del § 29 paragrafo 4 del Regolamento di gestione
Importo minimo d'investimento	In base alle disposizioni del § 29 paragrafo 3 del Regolamento di gestione
Commissione di gestione e Amministrazione centrale ⁽¹⁾	0,06% mensile (0,72% annuo) (1) Per l'applicazione di questa commissione, viene calcolato il Valore Netto d'Inventario del Comparto sulla base delle partecipazioni e dei corsi all'ultimo giorno lavorativo del mese in questione. La Società di gestione può decidere di applicare una commissione inferiore.
Taxe d'abonnement	0,01% annuo
Utilizzo del reddito	Accumulazione annuale al 31 dicembre
Esercizio finanziario	1° gennaio - 31 dicembre

OBIETTIVI E PRINCIPI D'INVESTIMENTO

RAS LUX SHORT TERM EUROPE investe principalmente in titoli di stato a breve termine, strumenti del mercato monetario, depositi, nonché obbligazioni a breve termine e titoli a tasso variabile denominati in euro o in valute di altri paesi dell'Unione europea. Il Comparto adotterà una *duration* massima di dodici mesi.

Nell'ottica della sua politica d'investimento, il Comparto può perseguire qualsiasi strategia finalizzata a incrementare il reddito a fronte di un livello di rischio ragionevole.

Inoltre, nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio (anche a fini di copertura), la Società di gestione può utilizzare tecniche e strumenti in relazione ai Comparti (ai sensi dei §§ 8 e 9 del Regolamento di gestione e alle note contenute nella sezione "Uso di tecniche e strumenti e rischi specifici connessi a tale uso"), i quali si riferiscono alle attività descritte al paragrafo 1 del presente Capitolo, e ricorrere a prestiti a breve termine ai sensi del § 11 del Regolamento di gestione.

In nessun caso il Comparto potrà discostarsi dai suoi obiettivi d'investimento dichiarati nell'uso di tali tecniche e strumenti.

La Società di gestione investirà le attività del Comparto in titoli e altre attività consentite, dopo un'approfondita analisi di tutte le informazioni disponibili e previa un'attenta valutazione dei rischi e delle opportunità. La performance delle Quote di un Comparto, tuttavia, è sempre legata alle fluttuazioni di prezzo dei mercati di titoli. Pertanto non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento degli obiettivi della politica d'investimento.

Gli investitori si fanno carico del rischio di ottenere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.

DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO LIMITATA

In deroga al § 6, paragrafi da 1 a 4 del Regolamento di gestione, la Società di gestione può decidere di investire, in conformità al principio della diversificazione del rischio, fino al 100% delle attività di un Comparto in titoli e strumenti del mercato monetario di emittenti diversi, offerti o garantiti dall'Unione europea, dalla Banca Centrale Europea, da uno stato membro dell'UE o suo ente amministrativo centrale, regionale o locale, da uno stato membro dell'OCSE o da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico cui appartenga almeno uno degli stati membri dell'UE, purché tali titoli e strumenti del mercato monetario siano stati offerti nel quadro di almeno sei diverse emissioni e purché i titoli e gli strumenti del mercato monetario della stessa emissione non superino il 30% del patrimonio netto del Comparto.

Rubrica

Società di gestione e Amministrazione centrale

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Telefono: +352 463 463-1
Fax: +352 463 463-620
Internet: www.allianzglobalinvestors.lu
E-mail: info@allianzgi.lu
Capitale sociale: EUR 68,9 milioni
Situazione al: 30 giugno 2007

Consiglio di amministrazione

Presidente

Elizabeth Corley
Managing Director e Chief Executive Officer
Allianz Global Investors Europe GmbH,
Monaco di Baviera

Amministratori

Horst Eich
Presidente del Consiglio di gestione di
Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH,
Francoforte sul Meno

Andrew Douglas Eu
Chief Executive Officer
Allianz Global Investors Asia Pacific GmbH

Christian Finckh
Managing Director
Allianz Global Investors Europe GmbH,
Monaco di Baviera

Wolfgang Pütz
Managing Director e Chief Operating Officer
Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH,
Francoforte sul Meno

Management

Portavoce del Consiglio di gestione

Wilfried Siegmund
Managing Director e Chief Executive Officer
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.,
Senningerberg

Membri del Consiglio di gestione

Jean-Christoph Arntz
Managing Director e Chief Operating Officer
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.,
Senningerberg

Gestore

Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A.
Piazza Velasca 7/9
I-20122 Milano

Depositario, calcolo del Valore Netto d'Inventario, Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette

Agente per le informazioni nella Repubblica Federale di Germania

Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH,
Mainzer Landstraße 11-13
D-60329 Francoforte sul Meno

Agente di pagamento e Agente per le informazioni

in Lussemburgo

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette

nella Repubblica Federale di Germania

Dresdner Bank AG
Jürgen-Ponto-Platz 1, D-60301 Francoforte sul Meno
e relative filiali nella Repubblica Federale di Germania

in Italia

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Piazza Erculea, 15
I-20122 Milano

Società di revisione

KPMG Audit S.à r.l.
31, Allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo

